

RISPOSTE AI QUESITI DEI BANDI PUBBLICATI IN DATA 5 SETTEMBRE 2012 SULLA G.U. N. 103

1	<p>In relazione al bando per la Regione Lombardia pubblicato sulla G.U. n. 103 - 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici del 05/09/2012 e relativo alla domanda di inserimento nelle graduatorie ex art. 4 D.L. 34/11, si chiede di conoscere le modalità ed i tempi per l'adozione del regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete da parte di soggetti (operatori di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi) che non vi abbiano ancora provveduto.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 25, c. 2, della delibera 353/11/Cons che ripropone analogo prescrizione della delibera 435/01/CONS, " L'operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l'operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto alla separazione societaria". Essendosi verificata detta fattispecie sin dallo switch- off avvenuto nella regione Lombardia nel 2010, l'operatore di rete avrebbe dovuto già provvedervi.</p>
2	<p>In riferimento al bando Regione Lazio, all'art. 2 comma 1, lett.a) è espressamente indicato che per patrimonio netto si intende esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo all'attività di operatore di rete mentre all'art. 2 comma 1, lett. b) si fa riferimento al numero di dipendenti con contratto a t.i. ma non è specificato per l'attività di operatore di rete. Per il calcolo dei dipendenti bisogna considerare solo quelli relativi all'attività di operatore di rete o no?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del bando, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, il numero dei lavoratori dipendenti applicati all'attività di operatore di rete</p>
3	<p>Un operatore possiede un diritto d'uso provinciale alla data di pubblicazione del bando. Dopo questa data, e prima dell'inoltro della domanda, può rilevare un analogo diritto d'uso di altra operatore su province contigue? In questo caso il secondo operatore non concorre al bando, ma l'acquirente con questa operazione può incrementare il proprio punteggio della copertura ai fini della graduatoria? "</p>	<p>No, le compravendite ritenute valide sono quelle avvenute entro la data di pubblicazione del bando (5 settembre 2012)</p>
4	<p>"Un operatore possiede e/o ha acquisito prima del bando un secondo diritto d'uso da altro operatore su canale diverso, quindi avrà un canale X e un canale Y. In questo caso ai fini del punteggio della copertura verrà calcolata la somma delle coperture di X+Y e parteciperà con questo punteggio sui due differenti mux, mentre i punteggi del patrimonio netto e dipendenti verrà rapportato alla copertura di X in un caso e Y nell'altro. E' corretta questa interpretazione? "</p>	<p>Non si condivide</p>
5	<p>"Ad un operatore pluri-provinciale è stato assegnato nello switch off e con successive determine, un diritto d'uso con canali differenti nelle tre province.</p>	<p>Ogni rete sarà associata ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 del bando ad altri soggetti operanti nella medesima frequenza con le modalità</p>

	<p>Secondo il bando i punteggi del patrimonio netto e dipendenti verrà rapportato alla copertura dei diversi canali, quindi in una quota più bassa di un analogo operatore al quale invece è stato assegnato un solo canale (che quindi partecipa a parità di copertura con il punteggio pieno). Ciò configura una diversa attribuzione del punteggio con evidente disparità di trattamento. E' corretta questa interpretazione o invece è prevista, almeno in casi come questo, una specifica valutazione della situazione? ”</p>	<p>di attribuzione del punteggio ivi previsto.</p>
6	<p>Si sottopone la seguente problematica rilevata in sede di lettura del Bando frequenze della Regione Campania. “Ad un operatore pluri-provinciale è stato assegnato nello switch off e con successive determine, un diritto d'uso con canali differenti nelle 4 (quattro) province. Secondo il bando i punteggi del patrimonio netto e dipendenti verrà rapportato alla copertura dei diversi canali, quindi in una quota più bassa di un analogo operatore al quale invece è stato assegnato un solo canale (che quindi partecipa a parità di copertura con il punteggio pieno). Ciò configura una diversa attribuzione del punteggio con evidente disparità di trattamento. E' corretta questa interpretazione o invece è prevista, almeno in casi come questo, una specifica valutazione della situazione? ”</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 5</p>
7	<p>Le tv comunitarie come possono essere comparate alle tv commerciali e' possibile che non si tenga in considerazione delle tv comunitarie che non hanno capitale sociale</p>	<p>Il punteggio complessivo è costituito per tutti i partecipanti dalle 4 voci previste dal dl n. 34/11 convertito in legge 75/11 e dai bandi attuativi</p>
8	<p>Di seguito formuliamo due quesiti relativi ai bando per l'assegnazione delle frequenze in Piemonte 1) quello relativo al numero dei dipendenti ,</p>	<p>1. Vedi risposta al quesito n. 2</p>

	<p>se si possono inserire quelli addetti all'attività televisiva e quindi si possono mettere tutti quelli in forze alla società come abbiamo fatto per la Liguria o se invece bisogna fare riferimento ai dipendenti dell'operatore di rete il cui numero però non risulta da nessuna parte.</p> <p>2) Con riferimento al Patrimonio Netto i bandi precisano che nella domanda deve essere indicato quello esistente alla data della loro pubblicazione. Ora, se la società non provvede a nuovi accertamenti mediante la formazione di un bilancio straordinario, ovvero se non sono intercorse operazioni sul capitale nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'esercizio in corso e la predetta data di pubblicazione dei bandi, il valore del patrimonio netto è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso della nostra società, l'ultimo bilancio approvato è quello al 31 dicembre 2011.</p>	<p>2. Si condivide</p>
<p>9</p>	<p>QUESITO N.1 "In seguito allo switch off del 2009 ad un operatore multi provinciale è stato assegnato un diritto d'uso da un sito primario che insiste sul capoluogo di provincia.</p> <p>La stessa frequenza è stata assegnata ad altri due operatori minori da siti periferici alla città capoluogo e, di fatto, incompatibili con la prima assegnazione. Per questo motivo fu raggiunto da subito un accordo scritto di scambio di banda e di non interferenza reciproca, limitando fortemente i due impianti minori. Adesso, ai fini della simulazione della copertura per il bando vigente, la situazione eventualmente simulata in base ai diritti d'uso risulterebbe notevolmente peggiorativa rispetto a quello che, di fatto, si è realizzato.</p> <p>E' possibile, anche tramite un protocollo scritto e controfirmato, ottenere una idonea simulazione del mux come è nella realtà? Viceversa codesto ufficio provvederà invece alla simulazione interferenziale senza tenere conto di questa circostanza? "</p> <p>QUESITO N.2 "Atteso che nella nostra regione è prevista l'assegnazione di soli 16 mux, rispetto</p>	<p>1. Il calcolo della copertura che verrà effettuata sarà "interference free", e sarà calcolata così come definito dall'art. 2 del bando</p> <p>2. Non si condivide. Saranno confermate le assegnazioni delle frequenze pianificate dalla delibera 265/12/CONS che non</p>

	<p>ai 18 generalmente riservati in altre regioni, potreste prendere in considerazione l'ipotesi di attribuire anche due mux in banda III? “</p> <p>QUESITO N.3</p> <p>Nella nostra regione sono stati rottamati solo otto mux, mentre il nono non è stato accettato ed è in discussione al Tar.</p> <p>Nell'ipotesi di accoglimento della rottamazione anche per l'ultimo mux, al 17° operatore collocatosi in graduatoria, ossia al primo degli esclusi, potrà essere assegnato in base a questa circostanza un ulteriore mux oltre quelli già previsti? “</p> <p>QUESITO N.4</p> <p>“Un operatore che attualmente irradia in quattro province con frequenze differenti, se utilmente collocato in graduatoria può vedersi attribuire un'unica frequenza? ed eventualmente la quinta provincia“</p>	<p>include la banda III.</p> <p>3. Non si condivide</p> <p>4. L'operatore se utilmente collocato in graduatoria avrà la conferma delle frequenze in uso. Solo nel caso in cui oggi esercisca frequenze non pianificate nella delibera 265/12/cons e sia utilmente collocato in graduatoria, riceverà una o più frequenze nuove, in base alle preferenze espresse e alla propria posizione in graduatoria ai sensi dell'art. 3 del bando. Non è prevista l'estensione della copertura.</p>
10	<p>1) Si richiede di sapere se un soggetto che esercisce una rete mfn, a seguito di successiva ulteriore acquisizione di diritti d'uso finalizzata all'ampliamento del MUX esercito, deve presentare un'unica domanda, oppure deve presentare tante domande quante sono le parti isofrequenziali della rete esercita?</p> <p>2) si richiede di sapere se un soggetto, già titolare di una rete televisiva, ha acquisito ulteriore diritto d'uso finalizzato all'esercizio di un nuovo MUX, deve presentare un'unica domanda, oppure deve presentare tante domande quanti sono le reti esercite?</p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del bando, gli operatori di rete devono presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie per la regione e per ciascuna rete televisiva oggetto del diritto d'uso.</p> <p>2. Vedi punto 1 del presente quesito.</p>
11	<p>1° la delibera di assemblea che approva il bilancio 2011 e' stata gia' depositata in camera di commercio senza la dicitura relativa all'approvazione del sistema di contabilita' separata, si puo'ovviare con un'altra delibera assembleare</p>	<p>1° Non si condivide, in quanto conformemente alla previsione dell'art. 1, comma 3 lett. a) del bando il regime di separazione contabile per l'attività di operatore di rete deve risultare dall'ultimo</p>

	<p>successiva?</p> <p>2° con quali modalita' viene certificato l'entita'del patrimonio netto alla data del bando? basta una dichiarazione del collegio sindacale?</p> <p>3° per il punto precedente occorre predisporre una situazione patrimoniale al 5/09/12 oppure e'sufficiente una data antecedente? e se si a quale data massima retroattiva?</p> <p>4° nel caso in cui nel settore operatore di rete non si generano ricavi ma solo costi , essendo l'azienda attiva nel settore contenuti, che conseguenze pratiche possono concretizzarsi?</p> <p>5° premesso che l'azienda opera sia come operatore di rete che di contenuti e che il bilancio di esercizio e' comunque univoco,vengono richiesti particolari modalita'espositive per la distinzione delle poste contabili di operatore di rete da operatore di contenuti?</p> <p>6° premesso che sono inquadrati come dipendenti (assunti gia' da diverso tempo) 3 tecnici di emissione alla data del 31.07.12 e che gli stessi sono stati trasferiti al settore operatore di rete con la qualifica di tecnico di alta frequenza a partire dal 01.08.12, e'sufficiente allegare alla documentazione richiesta la copia del contratto sottoscritto tra le parti oltre agli altri documenti?</p>	<p>bilancio depositato alla data di pubblicazione del bando, in cui risulti il regime di separazione contabile per l'attività di operatore di rete.</p> <p>2° L'entità del patrimonio netto deve risultare dal bilancio depositato di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) del bando.</p> <p>3° Vedi punti 1 e 2 del presente quesito.</p> <p>4° Domanda non pertinente</p> <p>5° Si rinvia al punto 1 del presente quesito e all'art. 25 della delibera AGCOM n 353/11/Cons nonché art. 27 delibera n. 435/01/Cons, precedentemente vigente .</p> <p>6° Si rinvia all'art. 1, comma 3, lett. f) e g) del bando</p> <p>SI RAPPRESENTA CHE L'INTERA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SARA' DEMANDATA AGLI ORGANI PREPOSTI</p>
12	<p>A) ABBIAMO ISTITUITO LA CONTABILITA'SEPARATA DIFFERENZIANDO ALL'INTERNO DELLA CONTABILITA' UFFICIALE DELL'AZIENDA I SOTTOCONTI RELATIVI ALL'OPERATORE DI RETE CON LA DICITURA AGGIUNTIVA ".....OPERATORE DI RETE" E' VALIDA TALE DISTINZIONE? OPPURE OCCORRE ISTITUIRE UNA CONTABILITA' A SE STANTE? CON QUALE DECORRENZA?</p> <p>B) I DIPENDENTI RELATIVI AL SETTORE OPERATORE DI RETE FANNO COMUNQUE PARTE DELL'INTERO ORGANICO AZIENDALE PER CUI NON RISULTA POSSIBILE AVERE RISCONTRO DELLA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA PER I SOLI DIPENDENTI DEL SETTORE RETE.OCCORRE CONSEGUENTEMENTE LA CORRENTEZZA PER L'INTERO ORGANICO AZIENDALE? GLI STESSI SONO INQUADRATI NEL LIBRO UNICO CON LA</p>	<p>A) Vedi risposta al quesito 11.5</p> <p>B) Si condivide</p>

	<p>DICITURA AGGIUNTIVA "...OPERATORE DI RETE" E' SUFFICIENTE?</p> <p>C) NEL CASO IN CUI VI SONO DIPENDENTI IN FORZA DA MOLTI ANNI CHE SOLO SUCCESSIVAMENTE ,AD ESEMPIO IN DATA 30.06.2012 VIENE TRASFORMATA LA QUALIFICA IN TECNICO DI ALTA FREQUENZA , E' SUFFICIENTE L'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI PER LA TRASFORMAZIONE? SI PRECISA CHE L'uNILAV NON PREVEDE LA CASISTICA DEL CAMBIO QUALIFICA.</p> <p>D) PER LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SI PUO'ESTRAPOLARE DALLA CONTABILITA' AZIENDALE I DATI CONTABILI RELATIVI AI CONTI INTESTATI AD ".....OPERATORE DI RETE" OPPURE E' NECESSARIO AVERE UN BILANCIO DISTINTO SOLO PER TALE SETTORE?</p> <p>E) IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA COME SI SUPERA LA QUESTIONE RELATIVA AL FATTO CHE L'AZIENDA NELLA SUA INTEREZZA DEVE COMUNQUE PRESENTARE UN UNICO BILANCIO?</p> <p>F) IL CAPITALE SOCIALE A SUO TEMPO VERSATO PUO' ESSERE PARZIALMENTE DESTINATO AL SETTORE OPERATORE DI RETE?</p> <p>G) E' SUFFICIENTE IL DELIBERATO DI ASSEMBLEA CON IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE? CON QUALE DECORRENZA MINIMA?</p> <p>H) E' UGUALE ANCHE PER I VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE ?</p>	<p>C) Si rinvia all'art. 1, comma 3, lett. f) e g) del bando</p> <p>D-E-F-G-H) Vedi art. 1, comma 3, lett. a) del bando</p>
13	<p>Si richiede a codesto Ministero un chiarimento circa l' Art. 1 Comma 3 lettera a, in quanto la nostra emittente come da regolamentazione vigente ha depositato il bilancio secondo 4° normativa CEE e quindi non evidenziando la separazione contabile, ed inoltre non essendo obbligatorio l'inserimento nel verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio di questa separazione contabile si richiede un parere circa la presentazione di un Atto sostitutivo che possa soddisfare i requisiti sopra citati. In caso affermativo si richiede come possa essere prodotto tale atto.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 11.1 e si richiama altresì l'art. 25 delibera 353/11/Cons nonché art. 27 delibera n. 435/01/Cons precedentemente vigente.</p>
14	<p>La ns emittente ...(omissis)... è operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi per nr 6 marchi;</p> <p>1) -quando si parla di attività di operatore di rete si intende società che svolge un'attività televisiva (quindi ex analogico) oppure come secondo normativa vigente attività di operatore di rete diversa da attività di fornitore di servizi media</p>	<p>1. L'operatore di rete è il soggetto titolare della rete televisiva che svolge un'attività diversa dal fornitore di servizi media che invece è il responsabile editoriale dei programmi.</p>

	<p>audiovisivi?</p> <p>2)- In questo caso come fare per l'indicazione del patrimonio netto?</p> <p>3)- Per quanto riguarda i dipendenti come distinguerli in quanto sono tutti dipendenti della stessa società?</p> <p>4)- Cosa si intende per estratto autentico del libro matricola? (basta fotocopia delle buste paga con autocertificazione di conformità all'originale? O estratto autentico dal notaio? (è necessaria firma per quietanza del dipendente?)</p> <p>5)- Nella regione ...(omissis)... siamo presenti sul ch ...(omissis)... che non è più previsto dal piano delle frequenze quindi nel presentare la domanda dobbiamo indicare la preferenza della frequenza di concerto con gli altri attualmente presenti sul ...(omissis)... o indipendentemente dagli altri operatori?</p> <p>6)- Non avendo dipendenti iscritti nella regione ...(omissis)..., dobbiamo indicare 0 dipendenti?</p>	<p>2. Vedi risposta al quesito 11.2</p> <p>3. Vedi risposta al quesito 11.6</p> <p>4. L'art. 1, comma 3, lett. g) fa riferimento all'estratto autentico del libro unico del lavoro (e non al libro matricola). In riferimento al quesito vedi l'art. 1, comma 4 del bando.</p> <p>5. La preferenza della frequenza è individuale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del bando.</p> <p>6. Si condivide</p>
15	<p>Con la parola "patrimonio", utilizzata nel "bando frequenze", si intende patrimonio netto dell'azienda?</p>	<p>No, il patrimonio netto è quello riferito all'attività di operatore di rete</p>
16	<p>1. Al fine di minimizzare i cambiamenti frequenziali in linea con quanto stabilito con la delibera AGCOM 265/12/CONS e al fine di ridurre l'impatto verso l'utenza, si ritiene che nella regione Lazio la lista dei canali assegnabili debba ricomprendere i canali 42 e 32 (già in uso all'emittenza locale) in luogo dei canali 44 e 48 attualmente in uso da parte dell'emittenza nazionale?"</p> <p>2. "Al fine di minimizzare i cambiamenti frequenziali in linea con quanto stabilito con la delibera AGCOM 265/12/CONS e al fine di ridurre l'impatto verso l'utenza, si ritiene che nella regione Trentino Alto Adige la lista dei canali assegnabili debba ricomprendere i canali 42 e 32 (già in uso all'emittenza locale) in luogo dei canali 33 e 57 attualmente in uso da parte dell'emittenza nazionale?"</p>	<p>1. Si condivide</p> <p>2. Si condivide</p>

17	<p>Nel bando per la regione Lombardia il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di “attuare puntualmente la pianificazione indicata nella delibera 265/12/CONS”.</p> <p>Nella citata delibera 265/12/CONS,in continuità con quanto stabilito nella delibera 603/10/CONS, la frequenza Ch 42 UHF è pianificata in Lombardia sotto il vincolo di essere un canale “non utilizzabile nella provincia di Mantova con uso compatibile con utilizzazioni nelle aree tecniche 5 e 6”.</p> <p>La nostra emittente (previa accordo di compatibilizzazione anche in sfn con altre emittenti locali nelle aree tecniche 5 e 7) è titolare dei diritti d’uso provvisori sul ch 42 UHF per l’area tecnica 6, ovvero, oltre che per la regione Veneto, anche per la provincia di Mantova.</p> <p>Come da suddivisione in aree tecniche, il diritto d’uso del ch 42 su Mantova è stato riconosciuto in riferimento ad un impianto sito in veneto.</p> <p>Poiché la nostra emittente presenterà domanda per la regione Veneto, considerato il vincolo alla pianificazione nella regione Lombardia sulla frequenza Ch 42 indicato nella delibera 265/12/CONS, anche sulla base di quanto disposto dalla delibera 603/10/CONS (e quindi che la frequenza ch 42 uhf non può essere assegnata a Mantova in esito alla graduatoria della regione Lombardia), considerato che la provincia di Mantova risulta servita, per il ch 42, da un impianto sito in Veneto, considerato che, anche in considerazione del citato accordo di compatibilizzazione, tale servizio costituisce un’utilizzazione compatibile con le aree tecniche 5 e 6, la nostra emittente sarebbe dell’avviso di non presentare domanda per la regione Lombardia per la riconferma della propria frequenza ch 42 uhf su Mantova, in quanto la conferma di tale diritto d’uso su Mantova (considerata proprio la peculiarità e la specificità della pianificazione del ch 42 uhf) risulterebbe automatica nel caso in cui alla nostra emittente fosse confermata la frequenza ch 42 in esito alla graduatoria per la regione Veneto.</p> <p>Si richiede se codesto Ministero condivida questa interpretazione.</p>	Si condivide
18	<p>QUESITO N.1</p> <p>“Sono state effettuate numerose cessioni di diritto d’uso ai fini della maggiorazione del punteggio di copertura.</p> <p>Ciò è avvenuto anche nelle settimane immediatamente antecedenti alla pubblicazione del bando.</p>	<p>1. Nel caso in cui siano state effettuate tutte le procedure notarili e di comunicazione agli enti preposti, il Ministero ha già provveduto ad inoltrare all’AGCOM tutta la suddetta documentazione ed il procedimento sarà concluso prima della pubblicazione della graduatoria.</p>

	<p>In questo caso, seppure siano state effettuate tutte le procedure notarili e di comunicazione agli enti preposti, non è soddisfatto il criterio previsto dall'art. 14 ter del D.L.vo 259/03 e richiamato nel bando che prevede il parere favorevole ai fini della determinazione di posizioni dominanti a seguito dell'acquisizione del diritto d'uso.</p> <p>Ci si aspetta che ai fini della partecipazione al bando il Ministero valuti positivamente le succitate acquisizioni ai fini del punteggio. In caso contrario, come si comporterà nella fattispecie? “</p> <p>QUESITO N.2</p> <p>“Il bando prevede all'art.1 comma 3 che: < alla domanda di cui al comma 2 devono essere acclusi, a pena di esclusione, i seguenti allegati: copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del bando in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete></p> <p>Si richiede di chiarire se la esclusione della domanda è prevista se non si allega la copia dell'ultimo bilancio od anche se in quest'ultimo documento non è indicato la separazione contabile “</p>	<p>2. L'esclusione è determinata dalla mancata presentazione della copia del bilancio.</p> <p>Nel caso in cui non venga indicata la separazione contabile il punteggio del patrimonio netto sarà pari a zero.</p>
19	<p>In considerazione del fatto che l'attività di concessionario televisivo – ricomprendendo con questa definizione l'esercizio e la gestione di impianti di telecomunicazione – è espressamente inserita all'interno dello Statuto della società. e che lo Statuto medesimo prevede l'adeguamento all'evoluzione legislativa della figura e dell'attività del concessionario, è possibile ritenere che l'adeguamento normativo abbia comparato automaticamente la figura di concessionario a quella di operatore di rete, con ciò potendo ben ricomprendere il numero dei dipendenti dell'ex figura di concessionario a quella odierna di operatore di rete?</p>	<p>Non si condivide</p>
20	<p>Art. 2 comma 3 lettera b) e Art. 2 comma 5 lettera b)</p> <p>La norma prevede per la valutazione del patrimonio dei soggetti operanti in MFN una sua ponderazione in rapporto alla copertura delle singole frequenze utilizzate, costituendo così dei punteggi per soggetti identici, stante la non incidenza della frequenza di emissione ai fini della valutazione della consistenza economica di un operatore di rete.</p> <p>Con detta norma la graduatoria non sarebbe più fra soggetti emittenti, come</p>	

	<p>previsto dal richiamato art. 4 del DL n. 34/2011, nella loro unicità, ma nella parzialità delle diverse frequenze utilizzate, cosa che inevitabilmente produce, conseguentemente alle ovvie diverse posizioni in graduatoria, l'effetto delle frantumazioni delle reti di emissioni dei soggetti interessati, non prevista dalla legge. Per altro si realizza una palese disparità di trattamento nella valutazione delle emittenti con la stessa copertura a seconda delle frequenze assegnate in uso provvisorio. Maggiore disparità di trattamento si realizzerebbe tra soggetti che pur utilizzando entrambi da soli una frequenza non utilizzata da altre emittenti locali, l'emittente più grande, che esercisce anche su altre frequenze, viene valutata meno,rendendo addirittura conveniente la rinuncia alla seconda frequenza pur di non vedersi diminuire i punteggi relativi al patrimonio ed ai dipendenti. Altra disparità di trattamento si realizzerebbe tra le emittenti esercenti da sole una frequenza principale ed una secondaria valutate con punteggi ridotti, e altri soggetti solo perché utilizzatori di una sola frequenza ma in compartecipazione con altri soggetti i cui punteggi vengono rivalutati a seconda del numero dei soggetti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se non si ritiene, stante quanto sopra, che anche i soggetti emittenti in K-SFN e MFN debbano essere valutati nella loro unitarietà. 2. Se non si ritiene, in particolare, onde evitare gravi disparità, che quantomeno per soggetti emittenti una frequenza principale in modo esclusivo ed una seconda minore, non essendovi problemi di condivisione, la norma non trova ragione di applicazione, per cui detti soggetti debbano essere valutati nella loro interezza sulla frequenza di loro uso esclusivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La valutazione dei soggetti in KSFN e MFN avviene ai sensi dell'art. 2 comma 7 del bando. 2. Ai sensi dell'art.1 comma 1 del bando ogni rete televisiva oggetto di titolo concorre, nella stessa regione, individualmente.
21	<p>Con riferimento alla regione Emilia Romagna ed esaminata la tabella relativa all'assegnazione dei diritti d'uso per le aree " all digital" , il ch 28 risulta attribuito esclusivamente al "Digital Dividend" per le province di Piacenza e Parma , tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato il diritto d'uso ad una emittente locale che irradia da Pigazzano (PC).</p> <p>Riteniamo pertanto che la sopracitata emittente debba contribuire ai calcolo del punteggio per la graduatoria relativa al ch 28 per la regione Emilia Romagna secondo i criteri espressi nel bando per le reti infraregionali. Si concorda con questa interpretazione?</p>	<p>Si rinvia all'art. 2, comma 6 del bando</p>

<p>22</p>	<p>1) Con riferimento alla problematica della separazione contabile e della determinazione del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione dei bandi (5 settembre 2012) riteniamo quanto segue:</p> <p>a) Qualora la separazione contabile relativa all'esercizio 2011 non sia stata deliberata in sede di assemblea della società di approvazione del bilancio 2011, ovvero di altra assemblea della società svoltasi prima del 5 settembre 2012, occorre, a nostro parere, procedere alla approvazione della suddetta separazione contabile da parte della assemblea della società stessa ovvero da parte del relativo organo amministrativo (si ritiene infatti che non sia indispensabile l'approvazione da parte dell'assemblea);</p> <p>b) per determinare e documentare il patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione dei bandi (5 settembre 2012) occorre aggiornare il relativo dato relativo al bilancio 2011 con le eventuali operazioni incidenti su tale posta contabile effettuate tra il 1° gennaio 2012 e il 5 settembre 2012 e redigere, sulla base della separazione contabile, un prospetto contabile, dal quale risulti, il patrimonio al netto delle perdite relativo all'attività di operatore di rete. Tale prospetto contabile dovrà essere approvato dall'organo amministrativo della società ovvero dalla assemblea della stessa.</p> <p>Si condivide tale impostazione?</p> <p>2) Si ritiene che, al fine di evitare disomogeneità tra i dati forniti dai diversi operatori di rete, con conseguente disparità nella relativa valutazione, il Ministero debba indicare (come nei bandi relativi alle Regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e alla provincia di Viterbo) il criterio per effettuare, nei casi di separazione contabile, la ponderazione del patrimonio al netto delle perdite, al fine di determinare lo stesso con riferimento alla attività di operatore di rete. Qualora il Ministero condivida tale impostazione si chiede di conoscere le modalità di ponderazione del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione dei bandi (5 settembre 2012).</p> <p>3) Si ritiene che in mancanza di separazione del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione dei bandi tra l'attività di operatore di rete e le altre attività svolte, non debba essere attribuito alcun punteggio con riferimento al</p>	<p>1.a) Vedi risposta al quesito 11.1</p> <p>1.b) Vedi risposta al quesito 11.2</p> <p>2. Il Ministero non ha mai indicato il criterio per effettuare la ponderazione del patrimonio netto</p> <p>3. Si condivide, vedi anche risposta al quesito n. 18.2</p>
-----------	---	---

	<p>critério del patrimonio al netto delle perdite.</p> <p>Si condivide tale impostazione?</p>	
23	<p>1.SI CHIEDONO ULTERIORI DETTAGLI IN MERITO AI DIPENEDENTI APPLICATI. IN PARTICOLARE AVENDO L'AZIENDA IN OGGETTO NEL PROPRIO ORGANICO GIA' DA DIVERSI ANNI PERSONALE ASSUNTO CON QUALIFICA DI TECNICO DI EMISSIONE ED UTILIZZATO ALL'OCCORRENZA COME TECNICO PER ALTA FREQUENZA PER LE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI AI PONTI. E' SUFFICIENTE UNA AUTOCERTIFICAZIONE A RIPROVA DI QUANTO SOPRA? OPPURE OCCORRE UN CONTRATTO TRA LE PARTI DI MODIFICA DELLA QUALIFICA? E' SUFFICIENTE CHE LO STESSO DECORRA DA AGOSTO 2012?</p> <p>2.AVENDO L'AZIENDA UNA UNICA POSIZIONE ENPALS ED INAIL IN CUI SONO INSERITI TUTTI I DIPENDENTI, LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NON PUO' CHE RIGUARDARE TUTTI I DIPENDENTI OPPURE SI DEVE AVERE UNA POSIZIONE CONTRIBUTIVA SOLO PER I DIPENDENTI APPLICATI?</p> <p>3.IN TAL CASO PUO'L'AZIENDA EFFETUARE LE EVENTUALI VARIAZIONI SUCCESSIVAMENTE PUR AVENDO LA REGOLARITA'CONTRIBUTIVA AL 05/09/12? SI PRECISA CHE LA LOCALE SEDE ENPALS NON HA SAPUTO DARE INDICAZIONI IN MERITO.</p> <p>4.L'ESTRATTO DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO DECORRE DA AGOSTO 2012 ED DOVRA'INCLUDERE SOLO IL PERSONALE APPLICATO?</p>	<p>1. Vedi risposta al quesito 11.6</p> <p>2. Vedi risposta al quesito 12 b)</p> <p>3. Non si condivide</p> <p>4. Vedi art. 1, comma 3 lettera g) del bando</p>
24	<p>Emittente televisiva infraregionale diritto d'uso in 3 province su quattro, 2</p>	<p>Si condivide</p>

	frequenze esercite (frequenza A prov. RM, frequenza B prov. LT e FR) in base all'art. 2 n. 6 sarà inserita in 2 intese diverse?	
25	VORREI INDICAZIONI SUL PERCORSO DA SEGUIRE PER VISUALIZZARE LE RISPOSTE SUL SITO SVILUPPOECONOMICO.	Alle risposte ai presenti quesiti sarà data ampia evidenza sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it
26	<p>1.IL PATRIMONIO NETTO DEVE ESSERE SEPARATO ANCHE PER L'ATTIVITA' DI FORNITORE DI CONTENUTI ?</p> <p>2.SE ESISTE UN MINIMO PER IL CAPITALE DEL FORNITORE DI CONTENUTI IN AMBITO LOCALE LA SEPARAZIONE CONTABILE VALE ANCHE PER L'ATTIVITA' DI FORNITORE DI CONTENUTI?</p> <p>3.IL TITOLARE DI RETE TELEVISIVA (CANALE ASSEGNATO TAR) PUO' EFFETTUARE CESSIONI O SCISSIONI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AD UN NUOVO SOGGETTO NUOVO OPERATORE DI RETE O AD OPERATORE DI RETE GIA' ESISTENTE</p>	<p>1. Vedi risposta al quesito 11.1</p> <p>2. Domanda non attinente al bando</p> <p>3. Quesito non chiaro</p>
27	<p>1.In riferimento al Bando della regione Lazio G.U.R.I. n. 103 del 5 settembre 2012 si chiede CHIARIMENTO ed INFORMAZIONE su: come si comporterà l'Autorità competente nei confronti degli operatori di rete che hanno subito una variazione ad opera del Ministero da unico canale in SFN a due canali MFN o K-SFN rispetto alla primo masterplan, per soddisfare le emittenti che avevano uno stato interferenziale ?</p> <p>2.Le formule esposte nel bando penalizzano questi operatori rispetto a chi ha in una regione una rete SFN oppure matematicamente il risultato di punteggio è uguale ?</p> <p>3.prendiamo il caso di un operatore di rete con due canali (esempio A+B) in due province di una regione, un canale (A) rientra nella tabella dei canali pianificati,</p>	<p>1. Si rinvia all'art. 2, comma 2.8, 2° punto,lett. a) del bando</p> <p>2. Si rinvia all'art. 2, comma 7 del bando</p> <p>3. Si rinvia all'art. 2, comma 6 del bando e se il canale B fosse utilmente collocato si rinvia all'art. 3, comma 2 del bando</p>

	l'altro (B) non rientra nella precedente tabella, Se l'operatore di rete raggiunge un punteggio utile, come si comporterà l'autorità decisionale nell'assegnazione del canale, considerando che il primo canale (A, pianificato) non è attivabile nella provincia del secondo per un grave stato di interferenza con altro operatore di rete ?	
28	<p>1. Una associazione senza scopo di lucro in contabilità semplificata, titolare di autorizzazione come operatore di rete comunitario e dei diritti d'uso temporanei di una frequenza in ambito provinciale, calcola il patrimonio al netto delle perdite secondo il calcolo ISEE (beni strumentali , rimanenze finali piu' altri cespiti o beni). Si conferma tale indicazione?</p> <p>2.Un operatore di rete, titolare dei diritti d'uso temporanei di una frequenza in ambito provinciale, condivide lo stesso canale, nella regione, con altre due emittenti in provincie diverse , in una quarta provincia lo stesso canale era assegnato ad una rete in mfn che ha dismesso in seguito al bando emanato da codesto Ministero c.d." rottamazione"; ai fini delle intese d'ufficio tale canale risulta penalizzato rispetto ad altri in quanto utilizzato da un numero minore di soggetti. E' previsto un calcolo compensativo?</p>	<p>1. Vedi risposta al quesito n. 22.2</p> <p>2. Non si condivide</p>
29	<p>1.La nostra emittente "....." deve presentare domanda per la Lombardia, abbiamo notato che nella domanda vengono elencati tutti i nostri canali giustamente, ma abbiamo più di una frequenza, cioè, due impianti per la provincia di, un impianto per le province di, un impianto per la provincia di, LA DOMANDA E' UNICA OPPURE OGNI FREQUENZA BISOGNA FARE UNA DOMANDA DIVERSA ?</p> <p>2. E COME SEPARARE SE LA LISTA DELLE FREQUENZE E' UNICA ?</p>	<p>1. Una rete in K-SFN oggetto di un unico diritto d'uso richiede un'unica domanda.</p> <p>2. La lista di manifestazione d'interesse in caso di presenze di frequenze non pianificate è unica</p>
30	<p>1) Tra gli allegati è necessario inviare il verbale di assemblea che approva il bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per l'attività di operatore di rete. In mancanza di tale risultanza è necessario convocare e redigere un ulteriore verbale di assemblea dove risulti il regime di separazione o è sufficiente una dichiarazione nella forma di cui al decreto 445/2000 attestante il regime di separazione contabile per l'attività di operatore di rete ?</p>	<p>1. Vedi risposta al quesito 11.1</p>

	<p>2) Nel caso in cui il patrimonio netto della società sia costituito dall'apporto di beni monetari ed in natura, relativi all'attività di operatore di rete, è legittimo considerarlo quale patrimonio dell'operatore di rete ?</p>	<p>2. Vedi risposta al quesito 22.2</p>
31	<p>In relazione al bando per la Regione Lombardia pubblicato sulla G.U. n. 103 - 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici del 05/09/2012 e relativo alla domanda di inserimento nelle graduatorie ex art. 4 D.L. 34/11, si chiede di conoscere le modalità ed i tempi per l'adozione del regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete da parte di soggetti (operatori di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi) che non vi abbiano ancora provveduto.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 1</p>
32	<p>QUESITO REGIONE CAMPANIA Nr. 1 In occasione dello switch off, per mero errore materiale, alcuni canali eserciti dalle emittenti per conto di Amministrazioni comunali o provinciali (legge 249) non sono stati eliminati, ma trasformati erroneamente in diritti di uso digitali. E' il caso del diritto d'uso per la Provincia diattribuito all'emittente ed ora ceduto all'emittente, peraltro mai esercito e tutt'ora spento. Si chiede se codesto Ufficio terrà conto o meno dell'errore e se quindi tale copertura verrà riconosciuta all'emittente</p> <p>QUESITO REGIONE CAMPANIA Nr. 2 In occasione dello switch off, per mero errore materiale, alcuni canali eserciti dalle emittenti per conto di Amministrazioni comunali o provinciali (legge 249) non sono stati eliminati, ma trasformati erroneamente in diritti di uso digitali. E' il caso del diritto d'uso per la Provincia di ... attribuito all'emittente, tutt'ora spento. Sulla vicenda pende un procedimento penale presso la Procura della Repubblica</p> <p>Si chiede se codesto Ufficio terrà conto o meno dell'errore e se quindi tale copertura verrà riconosciuta all'emittente</p> <p>QUESITO REGIONE CAMPANIA nr 3 Nel caso in cui la "rottamazione" venga concessa anche ad un'altra emittente campana, esclusa per problemi amministrativi successivamente rimossi, le frequenze assegnabili diventano diciassette?</p>	<p>1. Vedi art. 2, comma 2.8, 2° punto, lett.a) del bando</p> <p>2. Vedi punto 1 del presente quesito</p> <p>3. Vedi risposta al quesito 9.3</p>

<p>32</p>	<p>QUESITO REGIONE CAMPANIA n4 Nel caso in cui il testo del bando sia stato portato a conoscenza di alcune e non di tutte le associazioni di categoria, e' evidente il vantaggio che alcune emittenti hanno ricevuto a danno di altre. In tale scenario , peraltro facilmente dimostrabile vista l'esistenza di riunioni pubbliche svoltesi in data 3 settembre aventi ad oggetto proprio il testo del bando effettivamente poi pubblicato, il ricorso delle associazioni "escluse" potrebbe facilmente determinare l'intervento della giustizia amministrativa che potrebbe determinare provvedimenti cautelari, con la conseguenza di ulteriori rinvii a danno delle emittenti. Si ritiene che un provvedimento di "riadozione" del bando renderebbe la procedura piu' trasparente, metterebbe tutte le associazioni e tutte le emittenti sullo stesso piano, eliminerebbe ogni vantaggio eventualmente involontariamente concesso e soprattutto consentirebbe a tutti (e non solo a chi ha potuto prendere visione in anticipo del testo) di assumere decisioni imprenditoriali con atto di fusione che consentirebbero a tutti gli operatori di rete di sopravvivere, con conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali. In tale scenario, una procedura "trasparente" certamente otterrebbe il risultato di ridurre al minimo il contenzioso, già preannunciato dalle associazioni escluse. Si condivide questa visione?</p> <p>QUESITO REGIONE CAMPANIA nr 5 Il parametro "copertura" deve essere valutato "alla data del bando", che è il 5 settembre. Le notizie diffuse da alcuni associazioni di categoria e da titolari di studi legali hanno moltiplicato gli atti di cessione eseguiti nelle ore immediatamente precedenti e seguenti alla pubblicazione sul sito del testo del bando. Si ritiene che "alla data del bando" debba intendersi come la mezzanotte tra il giorno martedì 4 settembre ed il giorno mercoledì 5 settembre e che la compravendita, al fine di essere ritenuta valida, debba essere stata accompagnata o da una raccomandata o da una PEC che PRIMA della mezzanotte del 4 settembre abbia trasmesso copia dell'atto di cessione al Ministero. E' evidente infatti che-in assenza di comunicazione al Ministero CON DATA E ORARIO CERTO- si moltiplicherebbero i contenziosi tendenti ad accertare l'EFFETTIVA DATA riportata nell'atto di compravendita e l'EFFETTIVO ATTO stipulato in quella data. E' questa la corretta interpretazione della espressione "alla data del bando"?</p>	<p>4. La domanda non è pertinente all'applicazione del bando</p> <p>5. Vedi risposta quesito n. 18.1</p>
-----------	--	--

32	<p>QUESITO CAMPANIA nr 6 Una emittente regionale campana ha ottenuto la rottamazione della sua frequenza "storica" . Successivamente con un recentissimo provvedimento giurisdizionale ha ottenuto il riconoscimento di una seconda risorsa, peraltro ancora non attiva sul territorio, con la quale partecipare al bando. Avrà diritto al riconoscimento del punteggio sulla "storicità"?</p> <p>QUESITO CAMPANIA nr 7 La maggioranza degli operatori di rete ha svolto questa attività in ESCLUSIVA per i propri fornitori di contenuti, appartenenti alla stessa ragione sociale. Altri invece hanno EFFETTIVAMENTE svolto, sin dall'inizio della conversione al digitale, questa attività a favore di soggetti terzi, con regolari contratti , fatturazioni e impiego di risorse umane ed ovviamente gli Ispettorati territoriali hanno documentato questa attività con la periodica rilevazione delle emissioni. E' possibile allegare questa documentazione alla domanda? Verrà considerata questa circostanza allorquando gli uffici saranno chiamati a valutare quali risorse umane hanno effettivamente lavorato per l'operatore di rete?</p> <p>QUESITO CAMPANIA nr 8 E' possibile avere copia del software con il quale verranno effettuate le valutazioni su copertura e situazioni interferenziali?</p> <p>QUESITO CAMPANIA nr 9 Una emittente di recente costituzione aveva acquisito in epoca analogica una frequenza che operava al centro storico di Napoli al di sopra di un palazzo. Con provvedimenti dell'Ispettorato Territoriale Campania successivi alla pubblicazione del masterplane e quindi sconosciuti alle altre emittenti, questo diritto d'uso e' stato successivamente ampliato ed attualmente l'impianto risulta addirittura accatastato in località Monte Faito! In che modo verrà calcolata la copertura di questo impianto?</p>	<p>6. Vedi art. 2, comma 1, lett. d) del bando</p> <p>7. Vedi risposta al quesito n. 11.1</p> <p>8. No</p> <p>9. Vedi punto 1 del presente quesito, nonché art. 2 comma 2 del bando.</p>
33	<p>Considerato che il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, prevede che i bandi di assegnazione delle frequenze adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico adottino quale criterio per la predisposizione della graduatoria, inter alia, l'"entità del patrimonio al netto delle perdite", senza operare alcun riferimento all'attività di operatore di rete, si richiede un chiarimento per quel che concerne la previsione del bando di riassegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 2 punti c) e d).</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 1</p>

	In particolare si richiede, anche al fine di allineare la previsione con le disposizioni contenute nei precedenti bandi di assegnazione delle frequenze su altre regioni, considerato il regime di transizione al digitale in corso per lo meno nell'anno 2011, se, per i soggetti che non hanno operato la separazione societaria fra operatore di rete e altre attività televisive, per operatore di rete si possa intendere impresa televisiva e quindi se per patrimonio netto si intenda il patrimonio netto dell'impresa televisiva nel suo complesso e per dipendenti i dipendenti dell'impresa televisiva nel suo complesso.	
34	Ai sensi dell' art. 1 comma 3 lettera c) del bando, gli atti giustificativi comprovanti la titolarità degli impianti includono le comunicazioni agli enti preposti ai sensi dell'art. 14 ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche?	Si, si condivide.
35	Art. 1 comma 7 Visto che i soggetti titolari di emittenti oggetto di volontaria dismissione non possono presentare domanda, per l' emittente dimessa, ciò va inteso anche che detti soggetti nella domanda per altre emittenti non deve elencare l'emittente dimessa?	Nella domanda devono essere indicate le reti dismesse nel caso di reti pluriregionali e se la dismissione di una o più di esse non è avvenuta in tutte le regioni oggetto di diritto d'uso, ai fini del calcolo ex art. 2 comma 5 del bando. Si rinvia alla risposta al quesito 50.5.
36	1. Articolo 1 comma 2. La domanda può validamente essere fatta pervenire anche al protocollo generale del Ministero oppure deve essere consegnata a pena di esclusione proprio e solo alla stanza 504? 2. Articolo 1 comma 2. Saranno validamente accettate anche le domande di coloro che all'ultimo giorno, pur essendo giunti presso la stanza 504 entro le ore 12,30, le abbiano consegnate successivamente a tale orario a causa di fila? 3. Articolo 1 comma 2 lettera a). Può essere indicata la presenza di contenziosi giurisdizionali che non siano ancora stati decisi con sentenza passata in giudicato? 4. Articolo 1, comma 2 lettera e), ultime due righe. Tra le modifiche possono essere inserite quelle relative alle posizioni degli impianti oggetto di contenzioso non ancora definito con sentenza passata in giudicato? 5 Articolo 1 comma 3 lettera c). Con riferimento alla titolarità di	1. Si rinvia alle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 2 del bando 2. Si condivide 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del bando, possono presentare domanda, tra l'altro, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli 4. Le modifiche devono risultare da provvedimenti giurisdizionali favorevoli 5. Non si condivide, vedi punto 3 del presente quesito.

	<p>impianti non visualizzati automaticamente dal sistema, è sufficiente il deposito di copia dell'atto introduttivo del giudizio e della schermata relativa al contenzioso?</p> <p>6. Articolo 1 comma 2 lettera c) secondo capoverso. Con quale software sarà verificata la copertura della popolazione?</p> <p>7. Articolo 3, comma 1. E' prevista, per ragioni di trasparenza, l'apertura delle buste in seduta pubblica e la possibilità per i soggetti interessati di estrarre immediata copia della documentazione depositata dagli altri concorrenti?</p> <p>8. Articolo 3, comma 1. Come procederà in concreto il Ministero alla valutazione delle domande? Sarà formata una commissione? composta come?</p>	<p>6. I calcoli saranno effettuati dal Ministero ai sensi dell'art. 2 comma 2 del bando.</p> <p>7. Fattispecie non prevista dal bando</p> <p>8. Fattispecie non prevista dal bando</p>
37	<p>Art. 1 comma 2 lettera C</p> <p>Quali criteri di calcolo devono essere applicati per definire la quota di patrimonio da imputare all'attività di Operatore di Rete?</p>	Vedi risposta al quesito n. 22.2
38	<p>Art. 2 - 2 d</p> <p>Dipendenti: quali profili professionali devono essere riferiti all'attività di Operatore di Rete?</p>	<p>Si rinvia all'art. 1, comma 3, lett. g) del Bando.</p> <p>SI RAPPRESENTA CHE L'INTERA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA SARA' DEMANDATA AGLI ORGANI PREPOSTI</p>
39	<p>Art. 1 comma 3 lett. a</p> <p>In alternativa alla delibera assembleare è sufficiente una dichiarazione del Legale Rappresentante della società asseverata dal Collegio Sindacale?</p>	Vedi risposta al quesito n. 11.1
	<p>Con riferimento al Bando di gara pubblicato in data 06 settembre 2012 per l'inserimento nelle graduatorie degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso per la</p>	<p>L'art. 1, comma 3, lett. g) del bando indica l'ultimo mese antecedente alla data di pubblicazione del bando (settembre 2012),</p>

40	<p>trasmissione radiotelevisiva in ambito locale in tecnica digitale terrestre, relativamente all'allegato richiesto al comma 3 punto g) ovvero "[...] l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro non anteriore all'ultimo mese antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando [...]", si chiede conferma che sia considerato idoneo allegare l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro del mese di settembre 2012 (mese antecedente la data ultima di presentazione della domanda – 05 ottobre 2012).</p>	<p>quindi l'ultimo mese utile è il mese di agosto 2012</p>
41	<p>L'OGGETTO SOCIALE E' DATATO A CIRCA VENTI ANNI ADDIETRO PER CUI RIPORTA IN MANIERA GENERICA L'ATTIVITA' DI EMITTENZA. E' SUFFICIENTE QUANTO GIA' RIPORTATO OPPURE OCCORRE FARE UNA MODIFICA PER RIPORTARE L'ATTIVITA' DI OPERATORE DI RETE DISTINTA DA QUELLA DI CONTENUTI?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 1 e alla risposta del quesito 11.1</p>
42	<p>1) Si ritiene che i lavoratori dipendenti applicati promiscuamente all'attività di operatore di rete e alle altre attività svolte dall'impresa partecipante alla gara (es. dirigenti apicali dell'impresa, impiegati addetti alla amministrazione e alla contabilità dell'intera società) debbano essere indicati, nella domanda di partecipazione alla procedura, con riferimento alle ore di lavoro degli stessi relative all'attività di operatore di rete. Si condivide tale impostazione?</p> <p>2) Si ritiene che laddove l'impresa partecipante alla gara non sia in possesso degli atti di assunzione di uno o più dipendenti, ovvero, non sia in possesso di liberatorie dei dipendenti alla produzione degli stessi, possa depositare, in luogo di tali atti le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego (che riportano l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro) Si condivide tale impostazione?</p> <p>3) I soggetti operanti con reti televisive in K-SFN o MFN formate da più frequenze diverse da quelle pianificate con delibera n. 265/12/CONS per i territori corrispondenti alla domanda, possono esprimere una diversa manifestazione di interesse per la sostituzione di ogni frequenza non pianificata esercita? In caso di risposta affermativa, come si deve procedere, posto che il sistema operativo del sito "www.bandofrequenze.it" prevede la possibilità di esprimere una sola manifestazione di interesse?</p>	<p>1. Si rinvia all'art. 1, comma 2, lett d) del bando</p> <p>2. Si condivide l'interpretazione</p> <p>3. Vedi risposta al quesito n. 29 punto 2</p>

<p>4) La previsione degli indennizzi ai soli soggetti esclusi dalle graduatorie che operano su frequenze diverse dai canali 61-69, i cui canali vengono assegnati ai soggetti operanti sui canali 61-69, ammessi alle graduatorie stesse, non appare conforme alle previsioni legislative (legge 220/10) e regolamentari in materia (DM 23 gennaio 2012). Al riguardo si ritiene che gli indennizzi debbano essere, in primo luogo, previsti per i soggetti operanti sui canali 61-69 che non risultino ammessi. Si condivide tale impostazione?</p> <p>5) Si ritiene che nell'ipotesi in cui una frequenza (pianificata ai sensi della delibera n. 265/12/CONS) esercita in una parte della regione, sia stata assegnata, nell'altra parte della stessa regione, ad uno Stato Estero, il calcolo dei punteggi debba avvenire, sulla base delle previsioni di cui all'art. 2, comma 6 dei bandi, tenendo conto della "ampiezza della copertura della popolazione" delle emissioni dello Stato Estero. Si condivide tale impostazione?</p> <p>6) I punteggi relativi alla ampiezza della copertura della popolazione e alla priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, in caso di reti K-SFN o MFN, vengono determinati dalla copertura e dalla priorità cronologica di ogni singola parte isofrequenziale di tale rete (di conseguenza ogni parte isofrequenziale avrà un punteggio corrispondente alla relativa copertura e priorità cronologica) oppure dalla copertura e dalla priorità cronologica dell'intera rete (e quindi ogni parte isofrequenziale avrà un punteggio corrispondente alla copertura e alla priorità cronologica dell'intera rete)?</p> <p>7) Si ritiene che tra i ricavi dell'attività di operatore di rete rientrino: - la fornitura di capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi della stessa società e/o di terzi; - le plusvalenze derivanti dalla cessione di diritti di uso delle frequenze; - le misure compensative derivanti dalla dismissione volontaria di diritti di uso delle frequenze. Si condivide tale impostazione?</p> <p>8) La sottrazione del canale 35 alla manifestazione di interesse nella Regione Lombardia si pone in contrasto con la delibera n. 265/12/CONS della Agcom che destina tale canale agli operatori di rete in ambito locale. Cosa ritiene il Ministero al riguardo?</p>	<p>4. La ripartizione degli indennizzi avverrà ai sensi dell'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2012</p> <p>5. Non si condivide in quanto al presente bando partecipano solo operatori di rete in ambito locale.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del bando, ad ogni parte isofrequenziale viene attribuito un punteggio differenziato corrispondente ai parametri di ogni singola parte.</p> <p>7. Vedi risposta al quesito n. 22.2</p> <p>8. Si rinvia all'art. 3, comma 2 del bando della regione Lombardia</p>
---	---

	<p>9) Il meccanismo delle intese obbligatorie d'ufficio previsto dai bandi penalizza i soggetti che operano su frequenze che non vengono esercitate sull'intero territorio regionale.</p> <p>Tali soggetti, infatti, hanno una copertura limitata e non possono fruire (in tutto o in parte) delle maggiorazioni previste dalla tabella di cui all'art. 2, comma 6 dei bandi.</p> <p>Cosa ritiene il Ministero al riguardo?</p>	<p>9. Le regole del bando sono finalizzate alla liberazione di frequenze con ambito regionale procedendo alla valutazione unitaria dei soggetti aventi una rete televisiva in k-SFN o MFN o infraregionale oggetto di titolo sulla medesima frequenza in ogni regione, anche alla luce del preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 220/2010 finalizzato alla sollecita liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz sull'intero territorio regionale nelle singole regioni interessate, e della necessità di ridurre le modifiche frequenziali a tutela degli operatori di rete coinvolti nonché dell'utenza</p>
43	<p>1.L'attività di operatore di rete consta nella realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di alta frequenza.</p> <p>2. L'attività di operatore di rete consta nella commercializzazione dei Mb disponibili della banda digitale della propria rete; si fa presente a codesta rispettabile Amministrazione che:</p> <p>a) per l'attività di cui al precedente punto 1) la stragrande maggioranza dei soggetti legittimati a presentare domanda, si avvalgono di soggetti aziende e/o operatori indipendenti ed esterni al soggetto operatore di rete;</p> <p>b) per l'attività di cui al precedente punto 2), la commercializzazione dei Mb disponibili della banda digitale in possesso dall'operatore di rete è stata di fatto azzerata per l'impossibilità normativa di poter locare banda ai nuovi fornitori di contenuti media audiovisivi, non essendo, a quest'ultimi, stata assegnata alcuna numerazione LCN;pertanto le risorse umane tecniche in forza agli ex soggetti operanti in tecnica analogica, attualmente operanti in tecnica digitale, sono nella quasi totalità dei casi adibiti alle mansioni di "bassa frequenza" (televisive; operatori di ripresa; operatori di messa in onda; operatori di regia; ecc.); Infine, tenuto conto quanto sopra, come intende regolarsi l'Amministrazione nella</p>	

	<p>assegnazione di punteggio in relazione ai parametri: i - risorse umane impiegate esclusivamente all'attività di operatore di rete; ii - dato economico afferente esclusivamente all'attività di operatore di rete.</p>	<p>i - Vedi risposta al quesito n. 38 ii - Vedi risposta ai quesiti n. 1 e 11.1</p>
44	<p>QUESITO N. 1 1.L'articolo 1, comma 3, lettera a) prevede che alla domanda deve essere accluso, a pena di esclusione, "copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del presente bando, secondo i termini di legge con attestazione dell'avvenuto deposito, con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete": Si chiede di sapere:l'allegazione di tale documento serve per attestare l'instaurazione di un regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi?</p> <p>2.In caso affermativo, è corretto allegare il bilancio al 31/12/2010 (regolarmente depositato, nei termini di legge, con attestazione di avvenuto deposito) se l'instaurazione di un regime di separazione contabile è stata eseguita nel corso dell'anno 2010 e già nel suddetto bilancio relativo al suddetto periodo?</p> <p>3.E' corretto ritenere che l'approvazione dell'instaurazione di un regime di separazione contabile debba essere effettuata una sola volta, al nascere dell'obbligo della norma, e non ogni singolo anno?</p> <p>4. E' corretto riferire la locuzione "...in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete" al bilancio (che deve essere poi ufficialmente approvato dall'assemblea dei soci con regolare verbale) e non già al verbale stesso?</p> <p>5.Meglio ancora, è corretto ritenere che è dal bilancio, regolarmente predisposto e sottoscritto dall'organo amministrativo ed approvato poi ufficialmente dall'assemblea dei soci, che deve risultare l'adozione di un regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete, e non dal verbale stesso di assemblea per l'approvazione del suddetto bilancio?</p> <p>6.Qualora il Ministero ritenesse comunque necessaria l'esplicita approvazione dell'assemblea dei soci dell'instaurazione del regime di separazione contabile, nel</p>	<p>1. Si rinvia all'art. 1, comma 3, lett. a) del bando</p> <p>2. Il bando richiede l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di pubblicazione del bando</p> <p>3. Non si condivide</p> <p>4. Si rinvia alla risposta del quesito 11.1</p> <p>5. Vedi risposta al punto 4 del presente quesito</p> <p>6. Vedi risposta al punto 4 del presente quesito</p>

caso in cui l'assemblea dei soci abbia approvato il bilancio dell'anno xxxx e nella nota integrativa allo stesso (che ne forma parte integrante) l'organo amministrativo abbia esplicitamente indicato valori contabili distinti per operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi (ex fornitore di contenuti), attestando conseguentemente l'instaurazione di un regime di separazione contabile per le due attività, è corretto ritenere approvata implicitamente l'adozione di un regime di separazione contabile con l'esplicita approvazione del documento in cui è contenuta la dichiarazione stessa della sua applicazione?

QUESITO N. 2

L'articolo 1, comma 2, lettera c) prevede che nella domanda si deve indicare, a pena di esclusione, "...l'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando.....(omissis)deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività di operatore di rete....."
Considerato che appunto il dato da indicare deve essere quello determinato alla data di pubblicazione del bando (05/09/2012), si chiede di sapere:

- è necessario produrre un documento a supporto di tale indicazione alla data?
- in caso affermativo, che tipo di documento?
- tale documento poi deve essere approvato, ratificato?
- da quale organo societario?
- dall'assemblea dei soci con apposito verbale di assemblea (ovviamente successivo alla data del 05/09/2012), oppure semplicemente sottoscritto dall'organo amministrativo e dagli organi di vigilanza?

QUESITO N. 3

L'articolo 1, comma 3, lettera a) prevede che alla domanda deve essere accluso, a pena di esclusione, copia dell'ultimo bilancio depositato alla data di pubblicazione del presente bando, quindi, nella pluralità dei casi, quello chiuso al 31/12/2011:- nel caso in cui il bilancio al 31/12/2011, pur se approvato dall'assemblea dei soci antecedentemente alla data di pubblicazione del presente bando, non è stato depositato entro la suddetta data (05/09/2012), si deve allegare alla domanda l'ultimo antecedente depositato, quindi il bilancio al 31/12/2010?

QUESITO N. 4

1.L'articolo 1, comma 2, lettera d), prevede che nella domanda, a pena di esclusione, si deve indicare "...il numero di lavoratori dipendenti applicati all'attività di operatore di rete con contratto di lavoro a tempo indeterminato in

Quesito n. 2. Si rinvia alla risposta del quesito 11.1

Quesito n. 3. Si condivide

Quesito n. 4.
Dal punto 1 al punto 7 si rinvia all'art. 1 comma 3 lettera g) del bando

posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando.....”

2.è corretto ritenere che, trattandosi di attività di natura prettamente tecnica, il personale applicato alla attività di operatore di rete debba avere specializzazioni, mansioni e compiti di natura tecnica?

3.è corretto ritenere che l'attività di operatore di rete (in senso tecnico) riguardi esclusivamente l'alta frequenza e non anche la bassa frequenza?

4.è corretto ritenere che la bassa frequenza riguardi invece l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi?

5.è corretto ritenere che il personale giornalistico riguardi esclusivamente l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi?

6.da quali documenti deve risultare l'effettiva mansione ed applicazione del singolo dipendente

7.se una società, svolgente attività televisiva (divisa fra operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi), nell'ambito della prima non ha affidato a società esterne la manutenzione dell'alta frequenza, ma al proprio personale tecnico dipendente, che, seppur assunti con qualifica tecnica generica (operatore video, addetto regia, tecnico audio video, etc.), svolgono entrambe le mansioni, dividendo l'orario di lavoro contrattuale, è corretto indicare il numero di tali dipendenti, pro quota in base alle ore lavorate per il singolo settore?

8. In caso affermativo, considerato che dal LUL e dai contratti di assunzione potrebbe non rilevarsi quanto sopra, come documentare la ripartizione sopra citata?

9. Tenuto conto che, innegabilmente, il personale amministrativo e di segreteria svolge le proprie mansioni sia per l'attività di operatore di rete che per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, è corretto considerare, seppur pro quota, il personale amministrativo e di segreteria?

10. In caso affermativo come quantificare la suddetta pro quota?

11.E'corretto indicare una percentuale in rapporto al fatturato?

QUESITO N. 5

L'articolo 1, comma 2, lettera c) prevede che nella domanda si deve indicare, a pena di esclusione, "...l'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando.....(omissis)deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività di operatore di rete.....”

1. Ai fini della determinazione della suddetta entità, si chiede di sapere: come ripartire eventuali aumenti di capitale sociale, finanziamenti soci effettuati, conferimenti in natura e/o danaro, fra operatore di rete e fornitori di servizi media audiovisivi, considerato che al momento della sottoscrizione degli atti notarili sicuramente non è stato specificato tale distinzione, in quanto non previsto da

8. Vedi art. 1, comma 3, lettera .f) del bando

9.10.11 – Si rinvia alla risposta n. 42.1

Quesito n. 5

1. Vedi risposta al quesito n. 22.2

	<p>norme civilistiche, societarie e/o fiscali?;</p> <p>2.Considerato che l'obbligo di separazione contabile, fra operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi è previsto, dalle norme di settore vigenti, solo nel momento in cui l'emittente diffonde i propri segnali esclusivamente in tecnica digitale; che nel caso delle emittenti a cui è rivolto il bando tale evenienza si è verificata sostanzialmente nel mese di dicembre 2009, e quindi il regime di separazione contabile dovrebbe essere stato instaurato ed applicato a partire dall'01/01/2010; che il patrimonio netto si forma, da un capitale iniziale viene incrementato di anno in anno da aumenti, utili destinati a riserva, finanziamenti soci effettuati a favore della società, o decrementato da perdite di esercizio, utilizzi per copertura perdite, etc; che innegabilmente, quindi, considerato che nella pluralità dei casi, le società hanno alle spalle una vita pluriennale, al 31/12/2009, il bilancio delle stesse presenta un valore di patrimonio netto (VALORE INIZIALE di cui prima), che sicuramente non è stato ripartito in fase di instaurazione del regime di separazione contabile, si chiede di sapere: come ripartire appunto tale valore iniziale risultante dal bilancio al 31/12/2009? tale ripartizione deve risultare da un atto? che tipo di atto? possibile operare oggi tale ripartizione e magari ratificarla da apposita assemblea dei soci (da effettuarsi obbligatoriamente dopo la pubblicazione del bando)?</p>	<p>2. Vedi risposta al quesito n. 11.1</p>
<p>45</p>	<p>A) La scrivente, è titolare del diritto d'uso Chper l'area di servizio di, ed in considerazione che la Concessionaria RAI è titolare dello stesso Diritto d'uso Ch, per altra area di servizio ricadente nella regione, la nostra emittente in che modo concorrerà al Bando?</p> <p>B) Per tale diritto d'uso, Ch di titolarità della scrivente la valutazione sarà effettuata in " intesa obbligatoria di ufficio" con il Chdella Rai?</p> <p>C) Nel caso non fosse possibile una intesa con la Rai, limitando così il diritto costituzionale della parità innanzi alla legge, in quanto altre emittenti (ad es.</p>	<p>A) e B) Vedi risposta al quesito n. 42.5</p> <p>C)Il bando non prevede alternative.</p>

CH69, titolari del pari diritto d'uso nove emittenti) possono godere di parametro di valutazione fino allo 0,50, mentre in questo caso la scrivente non avrebbe alcuna possibilità di intesa d'ufficio per la stessa frequenza in maniera pari alle altre; quindi, avete previsto un'alternativa paritaria per le frequenze che possono utilizzare solo poche o addirittura nessuna maggiorazione d'ufficio per intesa?

D) E' possibile assegnare altro diritto d'uso, in sostituzione del ns. CH (ad esempio potremmo irradiare con il diritto d'uso del CH che non avrebbe nessuna incompatibilità, in quanto il bacino di utenza che andremmo a servire non interferirebbe l'area di servizio irradiata dall'emittente televisiva, titolare dello stesso diritto d'uso -, ma con area di copertura differente. In questo caso la scrivente società avrebbe le stesse possibilità delle altre che hanno sulla stessa numerazione più emittenti.

E) l'Associazione Aereanti esprime in un suo comunicato, una serie di valutazioni sulla separazione contabile e sulla determinazione del patrimonio netto. Appare superfluo in quanto nel bando al punto 3 è previsto a pena di esclusione "copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del presente bando, secondo i termini di legge con attestazione dell'avvenuto deposito, con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete", quindi l'entità del patrimonio netto, dovrà essere dichiarata in bilancio e riportata unicamente al regime di separazione contabile nell'allegato verbale di assemblea di cui sopra. Molti Operatori di Rete, da loro stesse affermazioni, nonché preoccupazione, espresse anche nelle riunioni tenutesi dall'Associazione Aereanti, non hanno indicato nel verbale di Assemblea di approvazione del bilancio, il regime di separazione contabile per l'attività di Operatore di Rete. Chi non lo ha fatto è quindi escluso, come recita lo stesso bando?

F) Che tempi sono previsti dal 5 ottobre c.a, termine di scadenza per la presentazione del bando di assegnazione dei diritti d'uso, all'emanazione della graduatoria?

G) La società che esercisce diverse frequenze in più provincie, secondo il bando ha il punteggio finale unico, mentre non è chiaro se anche il patrimonio netto ed il personale impegnato all'attività di operatore di rete, viene considerato proporzionalmente alle varie aree servite con diverse frequenze, o unicamente come avviene per il calcolo del punteggio delle frequenze?

H) Come mai, il personale giornalistico, che è alla base dell'attività di ogni emittente radiotelevisiva, viene completamente escluso dal punteggio, provocando un probabile ridimensionamento del settore dell'informazione con conseguente e notevole licenziamento del personale giornalistico.

I) Vi chiediamo se nella dichiarazione attestante il n. dei dipendenti è necessario

D) Non si condivide

E) Vedi risposta al quesito 18.2

F) Domanda non pertinente

G) Vedi risposta al quesito n. 42.6

H) Vedi art. 1, comma 2, lett. d) del Bando

I) L'art. 1, comma 3, lett. f) del bando non lo prevede

	indicare anche i nominativi degli stessi?	espressamente, ma la seguente lett. g) richiede espressamente copia dei contratti
46	<p>1. Quali sono le regole che adotterà il ministero per le intese di ufficio? Saranno fatte solo per quelli che erano posizionati sul 61/69 ?</p> <p>2. Chi ha l'autorizzazione come operatore di rete solo in una parte di Provincia sarà, d'ufficio, collegata alla frequenza del collega che esercita la stessa frequenza nel resto della Regione?</p> <p>3. Visto che nell'ultima finanziaria è previsto il ridisegno delle Province e delle Regioni, chi si trova oggi in una regione e verrebbe escluso dal bando per mancanza di risorse, può essere ripreso, come operatore di rete, nell'altra futura Regione ?</p>	<p>1. L'art. 2, comma 6 e 7 del bando si applica a tutti i soggetti con reti isofrequenziali infraregionali o K-SFN o MFN</p> <p>2. Si condivide</p> <p>3. Il bando si applica a normativa vigente</p>
47	<p>1. Quesito relativo al patrimonio. Con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. C ("indicazione dell'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di soggetti che gestiscono più attività, anche non di operatore di rete, l'indicazione deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo all'attività di operatore di rete, in regime di separazione contabile, ai sensi dell'art. 25 della delibera n. 353/11/CONS"):</p> <p>a) quale supporto documentale e contabile deve essere utilizzato per la corretta determinazione del patrimonio alla data del 05.09.2012?</p> <p>b) in caso di soggetti che gestiscono più attività, anche non di operatore di rete, quali sono i criteri per la determinazione del patrimonio relativo all'attività di operatore di rete? La ripartizione del Patrimonio Netto sulla base degli investimenti netti inerenti l'attività di operatore di rete (diritti d'uso, impianti alta frequenza, ...) rispetto agli investimenti inerenti l'attività di fornitore di contenuti (esclusi, pertanto, gli investimenti finanziari), sembra essere un criterio condivisibile.</p> <p>2 – Quesito relativo all'attività di operatore di rete. Considerato che nella Delibera 353/11/CONS richiamata dal bando non viene fatta menzione circa la precisa perimetrazione contabile dell'attività di operatore di rete, per chiarezza si richiede quali ricavi si intendono relativi all'attività di operatore di rete, ritenendo che possano essere compresi quelli derivanti dalla cessione di capacità, nonché i ricavi e le plusvalenze derivanti da cessioni o</p>	<p>Quesito n. 1</p> <p>a) Vedi risposta al quesito n. 11.1</p> <p>b) Vedi risposta al quesito n. 22.2</p> <p>Quesito n. 2 – Vedi risposta al quesito n. 22.2</p>

<p>conferimenti di diritti d'uso.</p> <p>3 – Quesito relativo all'acquisizione di un ramo d'azienda televisiva. In caso di acquisizione di un ramo d'azienda televisiva, a) la priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area (art. 2, comma 1, lettera d) viene acquisita dal cessionario in tutti i casi ovvero solo qualora siano stati acquisiti tutti gli impianti afferenti il ramo d'azienda acquisito e operanti nella regione? b) E qualora il cedente abbia mantenuto la proprietà anche di un solo impianto nella regione, sarà egli stesso (il cedente) a mantenere la priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, nonostante lo stesso impianto sia un impianto dalla copertura ridottissima e radioelettricamente isolato?</p> <p>4 – Quesito relativo all'art. 2, comma 1, lettera d. Qualora un soggetto trasmetta uno stesso MUX di contenuti su una data regione non in isocanale, bensì con tre canali differenti (es: ch 21, ch 22, ch 23), a) il punteggio relativo alla priorità cronologica di svolgimento dell'attività nella regione (art. 2, comma 1, lettera d) andrà valutata in capo all'operatore indipendentemente dal canale? b) A titolo esemplificativo, il punteggio è massimo se dalla data dello switch off almeno uno dei tre canali ha trasmesso ininterrottamente sulla regione. Tale punteggio (5 punti) sarà poi riproporzionato in base alla differente copertura dei canali di cui sopra, rapportata agli abitanti della regione stessa. È corretta l'interpretazione?</p> <p>5 – Quesito relativo all'art. 2, comma 1, lettera d. a) Riteniamo che per attribuire i collaboratori al ramo d'azienda “Operatore di Rete” ovvero al ramo di azienda “Fornitore di Contenuti” sia sufficiente il contratto di assunzione ove siano esplicitate le mansioni. È corretto? b) Che mansioni deve avere un dipendente per poter essere considerato addetto ad attività di operatore di rete?</p> <p>6 – Quesito relativo all'art. 2, comma 1 punto c. Cosa si intende per “...canali legittimamente eserciti nella regione per cui si è posta la domanda...”: se c'è il possesso del canale in forza di un preliminare di vendita la domanda la deve presentare il promissario acquirente o il promittente venditore?</p> <p>7 – Quesito relativo al riparto del punteggio. Nel caso in cui un'azienda abbia sede e dipendenti assunti nella regione A, ma trasmetta il proprio palinsesto solo nella regione B si deve attenere a quanto segue:</p>	<p>Quesito n. 3 Let. a) e b) Ai sensi dell'art. 14, ter del codice delle comunicazioni elettroniche 259/03 e successive modificazioni ed integrazioni, il trasferimento è dell'intero diritto, e pertanto la priorità cronologica segue l'intera rete</p> <p>Quesito n. 4 Let. a) e b) Vedi risposta al quesito n. 42.6</p> <p>Quesito n. 5 Let. a) e b) Vedi risposta al quesito n. 38</p> <p>Quesito n. 6 – Vedi risposta al quesito n. 18.1</p> <p>Quesito n. 7</p>
---	--

<p>a) effettuare domanda di riassegnazione frequenze per la sola regione B, b) imputare il valore del patrimonio netto legato all'attività di Operatore di Rete interamente nella domanda della regione B, c) imputare tutti i dipendenti legati all'attività di Operatore di Rete nell'unica domanda fatta, relativamente alla regione B.</p> <p>8 – Quesito relativo all'art. 2, comma 6. Si premette che per soggetti legittimamente operanti si debbono intendere quegli operatori di rete aventi una rete televisiva infraregionale e che tali soggetti partecipano alla procedura di cui all'art.2, comma 6 presentando una domanda individuale. Ciò premesso, si chiede di chiarire se – qualora una medesima società abbia due distinte “autorizzazioni” ad Operatore di Rete, sempre nella regione Veneto, alle quali facciano capo impianti diversi (ancorché acquisiti ai sensi dell'articolo 14 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) irradianti sulla medesima frequenza – l'Amministrazione, in sede di attribuzione di punteggio, consideri i due Operatori di Rete come soggetti distinti attribuendo il punteggio come da “intesa obbligatoria”.</p> <p>10 – Quesito relativo alla documentazione carente e/o dichiarazioni mendaci. Si ritiene che l'eventuale documentazione carente e/o le eventuali dichiarazioni mendaci di un soggetto avente una rete infraregionale k_SFN o MFN per cui partecipi alla procedura ex art. 2 comma 7, non comporti l'esclusione dalla procedura di assegnazione dei punteggi per i diritti di uso per tutti i soggetti aventi ognuna delle parti isofrequenziali, ma solo per il soggetto relativamente al quale la documentazione sia carente e/o le dichiarazioni siano mendaci. Si condivide tale impostazione?</p> <p>11 – Quesito relativo agli impianti irradianti su più di una regione. Si ritiene che la copertura degli impianti ubicati in una regione, ma facenti servizio anche in altra regione confinante, debba essere considerata ai fini della graduatoria di quest'ultima regione. Si condivide tale impostazione?</p> <p>12 – Quesito relativo alla disparità di trattamento prodotta dal frazionamento dei requisiti per possesso di reti non isocanale. a) Non costituisce gravissima arbitrarietà, illogicità e disparità di trattamento l'imporre ad un operatore di rete di frazionare i propri requisiti (patrimonio netto, ...) posseduti unitariamente sol perché utilizzante diversi canali, venendo così superato nella graduatoria da altro Operatore di Rete meno dotato” (per patrimonio, dipendenti, ...) ma utilizzante lo stesso canale? b) Quali correttivi utilizzerà l'Amministrazione per porre rimedio a siffatta disparità di trattamento.</p>	<p>a) La domanda deve essere presentata per la regione per cui è stato rilasciato il diritto d'uso b) Vedi art. 2, comma 1, lett. a) del bando c) Vedi art. 2, comma 1, lett. b 3 del bando</p> <p>Quesito n. 8 Si rinvia alla definizione di cui all'art. 2, comma 2 punto 3 del bando</p> <p>Quesito n. 10 - Si condivide</p> <p>Quesito n. 11 – Si condivide, purchè venga presentata domanda anche in quest'ultima regione. Si rinvia alla risposta al quesito 50.3</p> <p>Quesito n. 12 – a) e b) Vedi risposta al quesito n. 42.9</p>
--	---

<p>13 – Quesito relativo ai soggetti legittimati alla partecipazione al bando. Un soggetto divenuto operatore di rete dopo il 31-12-2012, che ha legittimamente acquisito ramo di azienda contenente un canale televisivo (ex analogico ora digitale) situato in una delle regioni partecipanti al bando di riassegnazione canali, può legittimamente partecipare a detto bando?</p> <p>14 – Quesito relativo alla priorità cronologica di svolgimento dell'attività. Un soggetto divenuto operatore di rete dopo il 31-12-2012, che ha legittimamente acquisito ramo di azienda contenente un canale televisivo (ex analogico ora digitale) situato in una delle regioni partecipanti al bando di riassegnazione canali, può contare di avere 5 punti di anzianità, considerato che il canale acquistato era, originariamente, analogico?</p> <p>15 – Quesito relativo alla documentazione da allegare pena l'esclusione. 1. Poiché l'art. 1, comma 3, punto a del bando ingiunge di presentare, pena esclusione, l'ultimo bilancio depositato, con allegato verbale assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per l'attività di operatore di rete, le domande di soggetti che non possiedono detto requisito verranno rigettate? 2. Quesito relativo alle intese. Nel caso in cui vi sia un'intesa tra due soggetti di cui uno, per carenza di requisiti, venga escluso, a) il soggetto rimasto è penalizzato? b) E a livello di incremento della percentuale del punteggio da parte del soggetto rimasto viene penalizzato dell' apporto del soggetto escluso?</p> <p>16 – Quesito relativo alle intese. Per uno o più soggetti che coprono la regione ma mancano alcune province queste possono essere considerate intesa per il soggetto o i soggetti partecipanti.</p> <p>17 – Quesito relativo alle intese. Questo bando é finalizzato a mettere in concorrenza varie realtà aziendali per l'ottenimento di una graduatoria per la assegnazione di un bene: "frequenze". a) Intel caso va valutata solo la specifica caratteristica dei singoli operatori partecipanti o vige anche il criterio di accorpamento di più soggetti finalizzato al ottenimento della qualificazione finale? b) Se si, non viene snaturata la caratteristica stessa del bando che per sua natura ha la funzione di individuare secondo criteri meritocratici la partecipazioni dei singoli, e non di gruppi, al fine di creare una graduatoria in grado di valutare il valore di ciascun partecipante?</p>	<p>Quesito n. 13 – La domanda presenta una incongruità temporale che rende impossibile la risposta</p> <p>Quesito n. 14 – La domanda presenta una incongruità temporale che rende impossibile la risposta</p> <p>Quesito n. 15 1. Vedi risposta al quesito n. 18.2 2. A) e b) In tal caso non si applica l'art. 2, comma 6 del bando</p> <p>Quesito n. 16 Non si condivide</p> <p>Quesito n. 17 a) I punteggi sono determinati ai sensi dell'art. 2 del bando b) Domande non pertinenti</p>
--	--

In altre parole, non si rischia di alterare le finalità del bando stesso e vanificarne la reale capacità valutativa di ciascun partecipante?

18 – Quesito relativo alle frequenze assegnate.

a) Vista la "ampia discrezionalità" data dal BANDO al Ministero e la conclamata carenza di frequenze messe a disposizione dalla AGCOM è possibile che il ministero stesso includa nella attribuzione quelle frequenze facenti parte del BEAUTY CONTEST?

b) Se sì, con quali criteri potrà farlo, vista la diversa caratteristica delle stesse frequenze in quanto non interferite e non interferenti frequenze assegnate nel accordo di Ginevra a stati Esteri limitrofi, e quindi con valore diverso rispetto a quelle assegnate alle emittenti locali, invece interferenti gli stati limitrofi?

19 – Quesito relativo agli indennizzi.

a) In caso di riassegnazione delle frequenze e la conseguente perdita della sintonizzazione del LCN, il ministero prevede la possibilità di indennizzi causati dalla perdita di audience, anche in considerazione della prossima apertura di un indagine di ascolto per la riassegnazione del LCN secondo la sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato?

b) In caso di risposta negativa, quali provvedimenti questo ministero intende adottare per dare pari opportunità ai soggetti concorrenti al bando?

c) Ovvero chi viene privato della propria frequenza su cui è inserito LCN, con la conseguente perdita dello stesso, non finisce con l' avere un trattamento discriminatorio rispetto al soggetto che mantiene la frequenza originaria, con il grave danno di perdita di presintonizzazione da parte del utente e la conseguente caduta di audience con drammatici risvolti negativi sulla raccolta pubblicitaria e del consenso del telespettatore e creando un danno immediato e irreparabile alla azienda coinvolta?

20 – Quesito relativo alle finalità del provvedimento. Ritiene codesto ministero che questo provvedimento rechi un grave danno agli utenti televisivi e privi i cittadini di un servizio essenziale?

Quesito: 21 .

a) è un proseguo del processo di assegnazione della frequenze del primo SWITCH OF?

b) è da considerarsi un bando ex NOVO e quindi autonomo del tutto svincolato dalla precedente assegnazione?

c) In ambedue e casi Perché si tengono ancora in considerazione i precedenti criteri di assegnazione delle frequenze attraverso l' attuale bando, dal momento che gli stessi non furono adottati con criteri condivisi, ma adottati secondo criteri

Quesito n. 18

a) e b) Non si condivide in quanto frequenze non pianificate

Quesito n. 19

a) –b) – c) Domande non oggetto del presente bando

Quesito n. 20

Domanda non oggetto del presente bando

Quesito n.21

a)- b)- c) –Vedi risposta al quesito n. 49

	<p>spontanei, come invece è stato fatto nel bando di assegnazione nelle regioni successivamente digitalizzate?</p> <p>22. - Quesito relativo ai criteri di copertura degli impianti</p> <p>a) La non considerazione, se non parziale, dello stato di fatto della già avvenuta digitalizzazione (ad es. copertura al primo SWITCH OF) non crea criteri di discrezionalità e di parzialità che ledono taluni partecipanti al bando a vantaggio di altri?</p> <p>b) Ovvero perché non si considerano solo le coperture e le modalità d' uso degli impianti digitali già installati e funzionanti da due anni secondo le modalità attualmente in uso?</p>	<p>Quesito n. 22 –</p> <p>a) Si rinvia ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 del bando</p> <p>b) In particolare si rinvia all'art. 2 comma 2 punto 8</p>
48	<p>Alcuni impianti rilasciati alla Provincia in base all'art.30 del T.U.177/05 sono stati attribuiti in master plan in occasione dello switch off,poichè allo stato dei fatti questi impianti sono ancora spenti,ovvero mai attivati in digitale,con il bando appena pubblicato la loro valutazione consentirebbe all'operatore che li detiene,un ingiusto aumento del punteggio della copertura essendo i due impianti operanti quindi con una potenziale utenza di almeno 500.000 unità.Come si comporterà il vostro ufficio in tale circostanza?non sarebbe opportuno declassificare questi impianti e non attribuire la copertura regionale all'operatore in questione?</p>	<p>Vedi risposta al quesito 32.1</p>
49	<p>Quesito- art 1 comma 1</p> <p>Visto che la determina stessa precisa che il bando trattasi di un atto "a seguito" della procedura di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/01/2012 il quale identifica i percorsi per la conclusione della procedura secondo le casistiche del volontario rilascio, se pari od inferiori al numero necessario, in cui è prevista una graduatoria di cui all'art.4 del decreto legge 31/03/2011 n. 34 solo in caso di rilasci inferiori al numero previsto. Per cui, nel Lazio, essendoci numero 9 volontarie dismissioni non sarebbe prevista alcuna ulteriore graduatoria, non si capisce, quindi, sulla base di quale atto normativo la DGSCER abbia previsto la presente determina e quale sia la cifra di indennizzo prevista dal decreto 23/01/2012 per gli eventuali esclusi, al pari delle Regioni in cui non è stato raggiunto il numero di dismissioni necessarie.</p>	<p>Il presente bando è in attuazione dell'art. 4 D.L. 34/11 convertito in legge n. 75/11, del D.M. 23 gennaio 2012 nonchè della delibera n. 265/12/CONS. La determinazione della cifra di indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 2012 non è oggetto del presente bando.</p>
50	<p>1) Patrimonio netto</p> <p>Con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. c) del Decreto, che prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione <i>"l'entità del patrimonio al netto delle</i></p>	

perdite alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di soggetti che gestiscono più di una attività, anche non di operatore di rete, l'indicazione deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività di operatore di rete, in regime di separazione contabile, ai sensi dell'art. 25 della delibera 353/11/CONS" si pongono i seguenti quesiti:

- a) In primo luogo si chiede a codesta spett.le Amministrazione di chiarire se la voce di patrimonio netto da considerare è quella risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese o se devono altresì essere considerate eventuali operazioni societarie approvate successivamente alla data di deposito del bilancio e risultanti dai verbali delle assemblee depositati anch'essi presso la Camera di Commercio (e.g. aumenti di capitale, distribuzione di utili etc.);
- b) Si chiede inoltre di chiarire se l'eventuale risultato (utile o perdita) registrato nel periodo successivo al deposito dell'ultimo bilancio presso la Camera di Commercio debba essere considerato ai fini del calcolo dell'entità del patrimonio netto;
- c) **c1)** Si fa presente che il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, prevede che i bandi di assegnazione delle frequenze adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico adottino quale criterio per la predisposizione della graduatoria, *inter alia*, l'"entità del patrimonio al netto delle perdite". Non viene, dunque, operato alcun riferimento all'attività di operatore di rete. Come noto, il Governo nell'attuare una disciplina a cui è stato delegato dal legislatore deve rigidamente attenersi ai criteri fissati dalla legge. Al contrario, nel caso di specie, codesta spett.le Amministrazione ha dettato dei criteri ulteriori rendendo quindi il bando viziato da un evidente eccesso di delega. Si chiede dunque di allineare il bando con le previsioni dettate dal legislatore e pertanto considerare la voce di patrimonio netto globale della società partecipante al bando di assegnazione delle frequenze, senza operare alcun riferimento all'attività di operatore di rete.

Quesito 1 a) vedi risposta al quesito numero 11.1

Quesito 1 b) vedi risposta al quesito numero 11.1

Quesito 1.c1) i presenti bandi sono necessariamente rivolti agli operatori di rete titolari di diritto d'uso, in quanto le regioni sono già digitalizzate. Inoltre vedi risposta quesito numero 1.

c2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta spett.le Autorità non intendesse rettificare quanto previsto dal bando, si chiede di chiarire se, in caso di operatore di rete che gestisce più di una rete, il patrimonio netto da calcolare sia quello riferito all'attività di operatore di rete svolta con l'insieme di tutte le reti oppure se debba essere riferito a ogni singola rete.

2) Dipendenti

Con riferimento a:

- (i) l'art. 1, comma 2, lett. d) del Decreto che prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione *“il numero dei lavoratori dipendenti **applicati all'attività di operatore di rete** con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi [...]”*; e
- (ii) l'art. 1, comma 3, lett. f) che prevede, a sua volta, tra i documenti da allegare alla domanda la *“dichiarazione attestante il numero dei dipendenti **applicati all'attività di operatore di rete** con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi, con l'indicazione dell'ente previdenziale provinciale di iscrizione”*

si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) **a1)** Si fa presente che il D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, prevede che i bandi di assegnazione delle frequenze adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico adottino quale criterio per la predisposizione della graduatoria, *inter alia*, il *“numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”* e non fa alcun accenno ai dipendenti applicati all'attività di operatore di rete. Si ribadisce che il Governo nell'attuare una disciplina a cui è stato delegato dal legislatore

Quesito 1.c2) si rinvia all'art. 2 comma 3 e 5 del bando

Quesito 2.a1) vedi risposta 1.c1 del presente quesito

deve rigidamente attenersi ai criteri fissati dalla legge. Anche in questo caso, codesta spett.le Amministrazione ha previsto dei criteri ulteriori rendendo quindi il bando viziato da un evidente eccesso di delega. Si chiede dunque di allineare il bando con le previsioni dettate dal legislatore e pertanto considerare i dipendenti a tempo indeterminato complessivamente impiegati dalla società partecipante al bando di assegnazione delle frequenze, senza alcuna distinzione tra le attività di operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi. Inoltre, si consideri che, ad oggi, il bando risulta incongruente laddove prevede e stabilisce che nella domanda debbano essere indicati i dati dei dipendenti applicati all'attività di operatore di rete mentre nell'art. 2 del Decreto tale riferimento viene meno e ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono considerati tutti i dipendenti della società. Per tale motivo si chiede a codesta spett.le Amministrazione di rettificare il bando e prevedere che i dipendenti considerati siano quelli complessivamente assunti a tempo indeterminato dalla società e non solo quelli adibiti all'attività di operatore di rete.

a2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta spett.le Autorità non intendesse rettificare quanto previsto dal bando, si chiede di chiarire se, in caso di operatore di rete che gestisce più di una rete, il calcolo del numero dei dipendenti da considerare debba riferirsi all'attività di operatore di rete svolta con l'insieme di tutte le reti oppure se debba essere riferirsi a ogni singola rete.

- b) Si chiede di chiarire la data alla quale fare riferimento per il calcolo dei dipendenti.
- c) Si chiede come devono essere conteggiati gli eventuali dipendenti in Cassa Integrazione.

3) Impianti

Con riferimento:

- (i) all'art. 1, comma 2, lett. f) del Decreto che prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione *"l'elenco degli impianti*

Quesito 2.a2) si rinvia all'art. 2 comma 4 e 5 del bando

Quesito 2.b) si rinvia all'art. 1 comma 2 lettera d

Quesito 2.c) i dipendenti in cassa integrazione non sono conteggiati ai fini del presente bando

legittimamente operanti nella regione o, nel caso di esercizio legittimo di impianti in più di una regione, sull'intero territorio nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando"; e

- (ii) all'art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto che prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione *"l'esercizio legittimo di impianti in più di una regione"*.

si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) si chiede di chiarire, tanto in relazione alla lett. f) quanto alla lett. i) dell'art. 1, comma 2, del Decreto se debbano essere considerati gli impianti fisicamente ubicati nella regione o quelli che offrono copertura a tale regione;

b) nel caso in cui l'operatore di rete sia assegnatario della frequenza in una o più province di una regione ma tali province siano servite tramite impianti fisicamente ubicati in un'altra regione, **b1)** si chiede di chiarire se sia possibile comunque partecipare al bando per tali province e,

b2) in caso affermativo, se si debbano indicare gli impianti, che servono tali province, ubicati però nella diversa regione.

4) Manifestazione di interesse per tutte le frequenze pianificate dall'Agcom

L'art. 1, comma 2, lett. h) del Decreto prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione *"nell'ipotesi di soggetti con titolo di cui all'art. 1, comma 1, aventi ad oggetto frequenze diverse da quelle pianificate per i soggetti operanti in ambito locale per i territori corrispondenti alla domanda con delibera 265/12/CONS, manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM"*.

Qualora un operatore di rete fosse originariamente titolare di più reti televisive e abbia ottenuto una misura compensativa in relazione ad alcune di esse, fermo restando che non è possibile presentare domanda di assegnazione per le frequenze per le quali sia stata ottenuta una misura compensativa, si chiede di chiarire se la manifestazione di interesse debba essere effettuata per il solo fatto che le frequenze a cui

Quesito 3.a) sono considerati gli impianti che offrono copertura nella regione purchè la stessa sia indicata nel diritto d'uso. Si rinvia alla risposta al quesito 47.11

Quesito 3.b1) sì se la provincia servita da un'altra regione è inserita nel diritto d'uso. Si rinvia alla risposta al quesito 47.11.

Quesito 3.b2) sì, ai soli fini dei punteggi del presente bando. Nel caso in cui l'impianto extraregionale sia parte di una rete dismessa ai sensi del D.M. 23 gennaio 2012, lo stesso dovrà essere disattivato, dovendo l'operatore di rete, se utilmente collocato, attivare specifico impianto ubicato nella regione per cui si presenta la domanda, a seguito di autorizzazione ministeriale.

Quesito 4) la manifestazione d'interesse è espressa unicamente dai soggetti ammessi alla partecipazione al bando, in relazione alle reti per cui si presenta domanda

ha rinunciato non sono previste dalla delibera 265/12/CONS.

5) Indicazione della titolarità di più di una rete televisiva

L'art. 1, comma 2, lett. l) del Decreto prevede tra i dati da indicare a pena di esclusione la *"titolarità di più di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, nella stessa regione"*.

A tal riguardo si chiede di chiarire se debba essere indicata anche la rete per la quale è stata ottenuta la misura compensativa sebbene in relazione a tale rete non si possa partecipare al bando.

6) Copia dell'ultimo bilancio approvato e verbale di assemblea

L'art. 1, comma 3, lett. a) prevede tra i documenti da allegare alla domanda la *"copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del presente bando, secondo i termini di legge con attestazione dell'avvenuto deposito, con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete"*.

Si chiede di chiarire se i soggetti tenuti alla separazione contabile che abbiano già realizzato la stessa ma non abbiano previsto tale separazione nel verbale di approvazione del bilancio, possano confermare l'instaurazione del regime di contabilità separata con dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura o deve necessariamente risultare dal verbale.

7) Libro Unico

L'art. 1, comma 3, lett. g) del Decreto prevede tra i documenti da allegare alla domanda di partecipazione al bando l'*"Estratto autentico del libro unico del lavoro non anteriore all'ultimo mese antecedente alla data di pubblicazione del bando, attestante il numero dei dipendenti applicati all'attività di operatore di rete con contratto a tempo indeterminato, con relativi atti di assunzione, da cui risulti l'indicazione del tempo pieno e del tempo parziale, e, nel secondo caso, la percentuale o la quantità di tempo*

Quesito 5) Sì, se le reti sono pluriregionali e la dismissione di una o più di esse non è avvenuta in tutte le regioni oggetto di diritto d'uso, ai fini del calcolo ex art. 2 comma 5 del bando.

Quesito 6) vedi risposta al quesito numero 11.1

	<p><i>lavorato".</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si evidenzia, innanzitutto, che dal libro unico non si evince se le mansioni svolte dal dipendente siano riconducibili all'attività di operatore di rete o ad altre attività della società. Si chiede quindi se è necessario produrre ulteriore documentazione. 2. Inoltre, si chiede di chiarire se per atti di assunzione si intendano i contratti di assunzione. 	<p>Quesito 7.1) si rinvia all'art. 1 comma 3 lettera f del bando</p> <p>Quesito 7.2) si condivide</p>
51	<p>Per bando.tvlocali</p> <p>Art. 2 comma 2.3</p> <p>Rete Televisiva: si è una Rete Televisiva unica anche se, trasmettendo uno stesso MUX su tutto il territorio servito dai propri impianti, si esercitano in area Lazio, esclusa prov. Viterbo, due frequenze diverse?</p>	<p>Si condivide se le reti K-SFN o MFN sono oggetto di unico diritto d'uso</p>
52	<p>Art. 2 - 3 b)</p> <p>Non conoscendo la popolazione coperta dalla rete di impianti della mia rete televisiva (3 province con 2 frequenze), come può essere ponderato il patrimonio per ogni parte isofrequenziale (qual è comunque il significato che il Bando attribuisce a parte isofrequenziale)? La ponderazione viene fatta dal Ministero sulla base dei dati forniti in domanda dall'emittente?</p>	<p>La ponderazione viene fatta dal Ministero sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT e della copertura determinata in base ad dati in proprio possesso</p>
53	<p>1. Chi opera su rete MFN, l'area di copertura è da intendersi con la sommatoria dei canali o per singola frequenza della rete televisiva?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 42.6</p>
54	<p>Quesito al bando per la "Riassegnazione dei diritti di uso delle frequenze".</p> <p>- L'area di copertura di una rete televisiva viene intesa secondo le caratteristiche radioelettriche del sistema radiante, oppure secondo il diritto d'uso nella sua interezza provinciale.</p>	<p>Vedi art. 2, comma 2 del bando</p>
55	<p>- Una emittente che ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale, ovvero, sospensiva per l'attribuzione di un ulteriore mux, il calcolo dell'area di copertura</p>	<p>Dipende dalle specifiche del provvedimento giurisdizionale</p>

	<p>come sarà attribuita:</p> <p>a) per l'intera regione</p> <p>b) per l'area rivendicata su base provinciale ex analogico</p>	
56	<p>- Un operatore di rete risultato assegnatario di frequenza a seguito di provvedimento giurisdizionale e che alla presentazione del bando per la riassegnazione dei diritti d'uso non ha attivato la rete, precisamente non ha coperto l'80% del territorio, per l'attribuzione del punteggio di copertura si chiede.</p> <p>a) verrà valutato</p> <p>b) in che percentuale</p>	<p>a) e b) Si rinvia alle caratteristiche degli impianti di cui al 2° punto ultimo periodo dell'art. 2, comma 2.8 del bando</p>
57	<p>- Per chi ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale per l'assegnazione di una frequenza o di un diritto d'uso nell'anno 2012, in riferimento alla storicità si chiede:</p> <p>a) sarà attribuito il punteggio</p> <p>b) la percentuale di attribuzione</p> <p>c) sarà escluso dal punteggio</p>	<p>a) b) c) – In tal caso la storicità decorre dalla data di emanazione del provvedimento giurisdizionale</p>
58	<p>- Una emittente che è titolare di diritto d'uso su più province prima della pubblicazione del bando per la riassegnazione dei diritti d'uso ha ceduto un solo diritto d'uso (...) con gli annessi impianti ad altro operatore di rete, tale operazione di trasferimento è corretta?</p>	<p>Si rinvia all'art. 14 ter del codice delle comunicazioni elettroniche 259/03 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla risposta 18.1</p>
59	<p>Quesito al bando per la "Riassegnazione dei diritti di uso delle frequenze".</p> <p>- Per l'emittente che ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale per l'ottenimento del secondo mux, di un diritto d'uso, etc., saranno considerate per il calcolo del punteggio:</p> <p>a) le sospensive</p> <p>b) le sentenze di merito</p>	<p>a) b) Verranno presi in considerazione i provvedimenti giurisdizionali favorevoli</p>
60	<p>- Poiché i provvedimenti giurisdizionali emessi dal TAR, sono sentenze di primo grado (Ordinanza Sospensiva), quindi appellabili al Consiglio di Stato, nella partecipazione al bando per la riassegnazione dei diritti d'uso, se vengono considerate le sospensive, quando sarà discusso il merito, cosa accadrà in caso</p>	<p>Si applicheranno gli effetti del provvedimento giurisdizionale</p>

	di giudizio sfavorevole per l'emittente e che già si trova collocata in posizione utile?	
61	- Per i dipendenti dell'operatore di rete, quale qualifica è richiesta al fine del punteggio?	Vedi risposta al quesito n. 38
62	- Una emittente che ha 20 dipendenti, la maggior parte inseriti nella redazione giornalistica, solo 3 hanno mansioni di cameraman, addetto alla messa in onda, addetto al montaggio/produzione, come verrà calcolato il punteggio: a) tutti inseriti b) tutti esclusi c) esclusi solo giornalisti	a) b) c) Vedi risposta al quesito n. 38
63	- L'emittente che nel masterplan del 2009 risulta con il diritto d'uso di due province, successivamente, nel bando del decreto di rottamazione risulta con tutte le province,, visto che alla data di pubblicazione del bando di riassegnazione del diritto d'uso, risultano non attivati gli impianti di ovvero, quelli successivamente assegnati, si chiede: a) Sarà escluso dal punteggio l'intera area relativa ai diritti d'uso b) Sarà calcolato il punteggio per le sole province del diritto d'uso del masterplan c) Sarà calcolato il punteggio per tutte le province che risultano nel bando del decreto di rottamazione.	Quesito n. 63 - a) b) c) Vedi art. 1, comma 7 del bando
64	- Chi non ha effettuato la separazione contabile per le attività di operatore di rete, come sarà attribuito il punteggio: a) Sarà escluso dall'attribuzione del punteggio b) Sarà considerato l'intero bilancio	Vedi risposta quesito n. 18.2
65	Con riferimento al bando in oggetto ed in particolare all'articolo 2 "Punteggi" - co. 1 - punti a) ed a.1) si chiede di sapere: A) Il bando dà rilevanza al patrimonio netto (al netto delle perdite) della sola attività di operatore di rete.	A) Vedi risposta al quesito n. 11.1 nonché 22.2

	<p>B) Nell'ipotesi in cui un soggetto svolga sia attività di operatore di rete sia di fornitore di contenuti, ma consegua ricavi principalmente dalla vendita di spazi pubblicitari, come attribuire all'una ovvero all'altra divisione contabile gli stessi?</p> <p>Si tenga conto che i contratti di diffusione di messaggi pubblicitari vengono sottoscritti dal committente in virtù di due fattori: il primo attiene alle caratteristiche dell'operatore di rete (la copertura territoriale e la popolazione raggiunta dall'emittente), il secondo alle qualità di fornitore di contenuti (il seguito che ha l'emittente in ragione della qualità del palinsesto).</p> <p>B) In considerazione del fatto che l'obbligo di separazione contabile vige da Giugno 2011, è corretto escludere dal patrimonio netto il risultato dell'attività di operatore di rete conseguito solo da tale data?</p>	<p>B) Vedi risposta al quesito n. 1</p>
66	<p>Quesito n°1: con riferimento all'art.1) comma 2) lettera c) del bando, si richiede in base a quale disposto normativo deve risultare, nell' ultimo bilancio civilistico approvato, la suddivisione del patrimonio per l'attività di operatore di rete.</p> <p>Quesito n°2: con riferimento all'art.2) comma 1) lettera a.2) del bando, si richiede allo stesore del bando se è a conoscenza che la regione Valle d'Aosta è costituita da una popolazione di 128.230 abitanti e si estende su una superficie di 3.263,24 Km²; che la sola provincia di Sondrio nella regione Lombardia è costituita da una popolazione di 183.169 abitanti e si estende su una superficie di 3.211,90 Km²; ipotizzando che un'emittente piemontese raggiunga il 69% della popolazione del Piemonte, (che si estende su 25.402,46 Km²) pari a 3.067.556 abitanti ma raggiunga il 71% della popolazione della Valle d'Aosta pari a 91.047 abitanti (che si estende su una superficie di 3.263,24 Km²), l'intero patrimonio netto verrebbe considerato a favore della Valle d'Aosta mentre per il Piemonte lo stesso patrimonio verrebbe considerato solo il 50%. Per evitare tale paradosso è possibile considerare la provincia di Aosta (unica della regione) annessa al Piemonte, oppure, non essendo inclusa nei bandi, non considerare tale regione?</p>	<p>1. Si rinvia alla risposta al quesito n.1</p> <p>2. Non si condivide</p>

QUESITO

Come e' noto a codesto Ministero la situazione dell'emittente televisiva e' particolarissima sia per le vicende storiche della stessa quanto per le seguenti circostanze:

la riassegnazione a ...(omissis)... col digitale terrestre del ch 41 a suo tempo gia' dismesso per le interferenze con la Slovenia che rivendica categoricamente la frequenza, ha messo l'emittente in gravi difficolta' cui si sono aggiunti elementi di disturbo sul LCN ...(omissis)... assegnato a livello regionale all'emittente ...(omissis)...

L'emittente gia' titolare di concessione a livello regionale con le frequenze storiche 53, 59, 41, 38 senza contare le altre acquisite con contratto d'acquisto e non con semplici compilazioni di schede ed operante sotto diverse ragioni sociali dagli anni 80 si trova imprigionata in una posizione limitata senza prospettive ed in difficolta' di partecipazione alla pari con le altre emittenti. Tutte le richieste di superare le difficolta' piu' volte prospettate sono rimaste senza seguito.

L'emittente aveva chiesto inutilmente l'assegnazione del ch 32 che era venuto a sostituire il ch 41 in quanto inutilizzabile.

L'emittente si trova a ridosso del confine con la Slovenia che a ragion veduta rivendica il ch 41 per cui il canale assegnato e' morto in partenza.

Le domande di ampliamento della copertura non sono state prese in considerazione nonostante la presenza dell'accordo del 2002 tra la Regione FVG e l'AGCOM.

Sugli sviluppi di questo accordo fino alla data odierna non si sono ottenute risposte.

L'emittente - va sottolineato - trasmette programmi nelle lingue minoritarie e per effetto dell'accordo avrebbe titolo di copertura in tutta la regione. Invece ...(omissis)... e' stata relegata al ch 41 senza possibilita' di espansione e senza possibilita' di chiedere altra frequenza .

L'irrisolta questione del ch 41 e dei canali storici dell'emittente ...(omissis)... fanno si che la stessa viene collocata su un piano di disparita' di trattamento.

. Senza risultati sono rimasti gli interventi al fine di eliminare i disturbi

	<p>provocati da rete ...(omissis)... con l'occupazione abusiva del LCN ...(omissis)... assegnato a ...(omissis)... per la Regione FVG.</p> <p>Di fronte a questa situazione si pone la domanda:: come deve comportarsi l'emittente nella predisposizione della domanda e della fornitura degli elementi affinché la commissione possa attribuire obiettivamente i punteggi per la formazione di una incontestata graduatoria?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del bando la presente procedura considera la rete televisiva oggetto del diritto d'uso</p>
68	<p>Con riferimento al Bando per la procedura di attuazione della Delibera 265/12/CONS nella regione Trentino Alto Adige, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 5 settembre 2012, 5a serie speciale – n. 103</p> <p>Premesso:</p> <p>che l'art. 1 comma 2 lettera c) del suddetto bando asserisce che nella domanda di partecipazione deve essere indicato, a pena di esclusione, "l'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando"</p> <p>La Società ...(omissis)... pone i seguenti quesiti:</p> <p>Quesito 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - È sufficiente indicare "l'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente Bando" e inserirlo nell'apposito spazio denominato "PATRIMONIO" della domanda? <p>Quesito 2)</p> <p>è: a) necessario</p>	<p>Per tutti i quesiti si rinvia alle risposte al quesito n. 11</p>

b) Opportuno

c) Indifferente

Dimostrare la veridicità del dato relativo all'importo "PATRIMONIO" indicato nella domanda allegando qualche documento?

Quesito 3)

Se la risposta al quesito 2) è: a) necessario o b) opportuno quale documento va allegato?

a) Una dichiarazione su carta semplice firmata dal legale rappresentante che attesti l'entità del patrimonio netto al 5-09-2012?

b) Un'auto certificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 settembre 2000 resa dal legale rappresentante che attesti l'entità del patrimonio netto al 5.09.2012?

c) Una situazione patrimoniale al 5-09-2012 firmata dal legale rappresentante?

d) Una autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 settembre 2000 resa dal legale rappresentante con indicata la situazione patrimoniale al 5.09.2012?

e) Copia del bilancio extracontabile al 5-09-2012 con allegato al verbale di assemblea per l'approvazione dello stesso?

f) Altro documento?

<p>69</p>	<p>Quesito 1):</p> <p>La scrivente ad oggi non ha operato in regime di separazione contabile, in quanto, stante l'interpretazione dei precedenti bandi e le informazioni dirette ottenute, sembrava bastasse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la suddivisione degli importi.</p> <p>Nel bando pubblicato in G.U. lo scorso 5 settembre (art. 1 punto 3) si chiede fra la documentazione da produrre anche ...<i>"il verbale di assemblea di approvazione del bilancio in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete"</i>...</p> <p>Come si deve comportare la scrivente che ad oggi non ha operato ufficialmente le separazioni contabili di cui sopra?</p> <p>E' ancora possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?</p> <p>Se si può essere fatta da un legale rappresentante o deve passare da una delibera di un organismo diverso (esempio: consiglio di amministrazione, assemblea dei soci)?</p> <p>Deve essere inoltre certificata ufficialmente dall'organo che esercita il controllo contabile della società (esempio collegio sindacale, società di revisione)?</p> <p>Quesito 2):</p> <p>La scrivente, che al momento non ha ancora previsto il regime di separazione contabile, di fatto non ha attività come operatore di rete intesa come servizio prestato a terzi in quanto il proprio fatturato deriva esclusivamente da introiti pubblicitari e dalla vendita di trasmissioni.</p> <p>Non potendo perciò utilizzare il criterio del fatturato per suddividere il proprio patrimonio netto è possibile utilizzare altri parametri tipo ad esempio quello del immobilizzazioni aziendali (percentuale di suddivisione tra cespiti dedicati all'attività di operatori di rete e quelli utilizzati per l'attività di fornitura di contenuti)?</p> <p>Quesito 3)</p> <p>La scrivente chiede quale criterio utilizzare per l'identificazione certa dei dipendenti applicati all'attività di operatore di rete.</p>	<p>Quesiti 1) e 2) vedi risposta ai quesiti numero 1 e numero 11.1</p> <p>Quesito 3) vedi risposta al quesito numero 11.6</p>
-----------	---	---

Basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il numero o serve qualche altro documento?

Si chiede inoltre come ci si deve comportare se tra i documenti richiesti si deve presentare il libro unico (che non riporta in modo analitico il ruolo del dipendente) e la lettera di assunzione non riportate le attuali mansioni svolte (es: assunzione 20 anni fa di un tecnico di studio promosso nel tempo a manutentore di ripetitori)?

Quesito 4):

La scrivente chiede se è ammesso inserire nel bando parti frazionate di un dipendente assunto a tempo indeterminato (es: dipendente che svolge ruolo amministrativo dedicato al 70% alla fornitura contentuti e al restante 30% all'attività di operatore di rete)?

Quesito 4) si rinvia all'art. 1 comma 2 lettera d) del bando.